



COMUNE DI PETRELLA SALTO

D.U.P.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

2019 - 2021

Premessa

La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento.

Il processo di programmazione - che si svolge nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le modalità definite da ogni ente - si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni dell'ente.

Attraverso l'attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità.

Sulla base di queste premesse, la nuova formulazione dell'art. 170 del TUEL, introdotta dal D.Lgs. n. 126/2014 e del Principio contabile applicato della programmazione, Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., modificano il precedente sistema di documenti di bilancio ed introducono due elementi rilevanti ai fini della presente analisi:

- a) l'unificazione a livello di pubblica amministrazione dei vari documenti costituenti la programmazione ed il bilancio;
- b) la previsione di un unico documento di programmazione strategica per il quale, pur non prevedendo uno schema obbligatorio, si individua il contenuto minimo obbligatorio con cui presentare le linee strategiche ed operative dell'attività di governo di ogni amministrazione pubblica.

Il documento, che già dal 2015 sostituisce il Piano generale di sviluppo e la Relazione Previsionale e programmatica, è il DUP – Documento Unico di Programmazione – e si inserisce all'interno di un processo di pianificazione, programmazione e controllo che vede il suo incipit nel Documento di indirizzi di cui all'art. 46 del TUEL e nella Relazione di inizio mandato prevista dall'art. 4 bis del D. Lgs. n. 149/2011, e che si conclude con un altro documento obbligatorio quale la Relazione di fine mandato, ai sensi del DM 26 aprile 2013.

All'interno di questo perimetro il DUP costituisce il documento di collegamento e di aggiornamento scorrevole di anno in anno che tiene conto di tutti gli elementi non prevedibili nel momento in cui l'amministrazione si è insediata.

In particolare il nuovo sistema dei documenti di bilancio si compone come segue:

- il Documento unico di programmazione (DUP);
- lo schema di bilancio che, riferendosi ad un arco della programmazione almeno triennale, comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dall'allegato 9 al D.Lgs. n.118/2011, comprensivo dei relativi riepiloghi ed allegati indicati dall'art. 11 del medesimo decreto legislativo.
- la nota integrativa al bilancio finanziario di previsione.

Altra rilevante novità è costituita dallo "sfasamento" dei termini di approvazione dei documenti: nelle vigenti previsioni di legge, infatti, il DUP deve essere approvato dal Consiglio comunale di ciascun ente entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello a cui la programmazione si riferisce, mentre lo schema di bilancio finanziario annuale deve essere approvato dalla Giunta e sottoposto all'attenzione del Consiglio nel corso della cosiddetta "sessione di bilancio" entro il 15 novembre. In quella sede potrà essere proposta una modifica del DUP al fine di adeguarne i contenuti ad eventuali modifiche di contesto che nel corso dei mesi potrebbero essersi verificati.

Articolazione del DUP

Il DUP rappresenta, quindi, lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali.

In quest'ottica esso sostituisce il ruolo ricoperto precedentemente dalla Relazione Previsionale e Programmatica e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il *presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione*.

Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni: la *Sezione Strategica (SeS)* e la *Sezione Operativa (SeO)*. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

La Sezione Strategica

La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale nel rispetto delle procedure e dei criteri stabiliti dall'Unione Europea.

In particolare la Sezione Strategica individua, nel rispetto del quadro normativo di riferimento e degli obiettivi generali di finanza pubblica:

- le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione comunale da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo;
- le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali;
- gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Nella Sezione Strategica del Documento Unico di Programmazione sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali il Comune intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle responsabilità politiche o amministrative ad essi collegate.

L'individuazione degli obiettivi strategici è conseguente a un processo conoscitivo di analisi delle condizioni esterne e interne all'Ente, attuali e future, e alla definizione di indirizzi generali di natura strategica.

Con riferimento alle condizioni esterne l'analisi strategica approfondisce i seguenti profili:

1. gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. la valutazione corrente ed evolutiva della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda di servizi pubblici locali anche in considerazione dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio-economico;
3. i parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l'evoluzione dei flussi finanziari ed economici dell'Ente e dei propri enti strumentali, segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).

Con riferimento alle condizioni interne, l'analisi strategica richiede, almeno, l'approfondimento dei seguenti profili e la definizione dei seguenti principali contenuti della programmazione strategica e dei relativi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:

1. organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. Saranno definiti gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di competenza dell'ente;
2. indirizzi generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica. A tal fine, devono essere oggetto di specifico approfondimento almeno i seguenti aspetti, relativamente ai quali saranno definiti appositi indirizzi generali con riferimento al periodo di mandato:
 - a. gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento della SeS;
 - b. i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
 - c. i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;

- d. la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
 - e. l'analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l'espletamento dei programmi ricompresi nelle varie missioni;
 - f. la gestione del patrimonio;
 - g. il reperimento e l'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
 - h. l'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
 - i. gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
3. Disponibilità e gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente in tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.
4. Coerenza e compatibilità presente e futura con le disposizioni del patto di stabilità interno e con i vincoli di finanza pubblica.

Gli effetti economico-finanziari delle attività necessarie per conseguire gli obiettivi strategici sono quantificati, con progressivo dettaglio nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione.

Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell'anno precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico – finanziaria, come sopra esplicitati.

La Sezione Operativa (SeO)

La SeO ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.

Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente.

La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.

La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.

La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.

Per ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio, della manovra di bilancio.

La SeO ha i seguenti scopi:

- a) definire, con riferimento all'ente e al gruppo amministrazione pubblica, gli obiettivi dei programmi all'interno delle singole missioni. Con specifico riferimento all'ente devono essere indicati anche i fabbisogni di spesa e le relative modalità di finanziamento;
- b) orientare e guidare le successive deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
- c) costituire il presupposto dell'attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall'ente, con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle missioni e alla relazione al rendiconto di gestione.

Il contenuto minimo della SeO è costituito:

- a) dall'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
- b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
- c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli;
- d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- e) dagli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti;
- f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all'interno delle missioni, con indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate;
- g) dall'analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi gestionali esterni;
- i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali;
- j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
- k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.

La SeO si struttura in due parti fondamentali:

- Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate, sia con riferimento all'ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da realizzare ed i relativi obiettivi annuali;
- Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio.

Parte 1 della SeO

Nella Parte 1 della SeO del DUP sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare nell'arco pluriennale di riferimento della SeO del DUP.

La definizione degli obiettivi dei programmi che l'ente intende realizzare deve avvenire in modo coerente con gli obiettivi strategici definiti nella SeS.

Per ogni programma devono essere definite le finalità e gli obiettivi annuali e pluriennali che si intendono perseguire, la motivazione delle scelte effettuate ed individuate le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esso destinate.

Gli obiettivi individuati per ogni programma rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli obiettivi strategici contenuti nella SeS e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione. L'individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi per i programmi deve "guidare", negli altri strumenti di programmazione, l'individuazione dei progetti strumentali alla loro realizzazione e l'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

Gli obiettivi dei programmi devono essere controllati annualmente a fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo di formulazione dei programmi all'interno delle missioni. L'individuazione degli obiettivi dei programmi deve essere compiuta sulla base dell'attenta analisi delle condizioni operative esistenti e prospettiche dell'ente nell'arco temporale di riferimento del DUP.

In ogni caso il programma è il cardine della programmazione e, di conseguenza, il contenuto dei programmi deve esprimere il momento chiave della predisposizione del bilancio finalizzato alla gestione delle funzioni fondamentali dell'ente.

Il contenuto del programma è l'elemento fondamentale della struttura del sistema di bilancio ed il perno intorno al quale definire i rapporti tra organi di governo, e tra questi e la struttura organizzativa e delle responsabilità di gestione dell'ente, nonché per la corretta informazione sui contenuti effettivi delle scelte dell'amministrazione agli utilizzatori del sistema di bilancio.

Nella costruzione, formulazione e approvazione dei programmi si svolge l'attività di definizione delle scelte "politiche" che è propria del massimo organo elettivo preposto all'indirizzo e al controllo. Si devono esprimere con chiarezza le decisioni politiche che caratterizzano l'ente e l'impatto economico, finanziario e sociale che avranno.

I programmi devono essere analiticamente definiti in modo da costituire la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve, successivamente, portare, tramite la predisposizione e l'approvazione del PEG, all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione operativa del DUP comprende, per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli.

Comprende altresì la formulazione degli indirizzi in materia di tributi e di tariffe dei servizi, quale espressione dell'autonomia impositiva e finanziaria dell'ente in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio.

I mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei programmi all'interno delle missioni devono essere "valutati", e cioè:

- a) individuati quanto a tipologia;
- b) quantificati in relazione al singolo cespite;
- c) descritti in rapporto alle rispettive caratteristiche;
- d) misurati in termini di gettito finanziario.

Contestualmente devono essere individuate le forme di finanziamento, avuto riguardo alla natura dei cespiti, se ricorrenti e ripetitivi - quindi correnti - oppure se straordinari.

Il documento deve comprendere la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e soprattutto sulla relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica. Particolare attenzione deve essere posta sulla compatibilità con i vincoli del patto di stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa.

Particolare attenzione va posta alle nuove forme di indebitamento, che vanno attentamente valutate nella loro portata e nei riflessi che provocano nella gestione dell'anno in corso ed in quelle degli anni successivi.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente costituisce il punto di partenza della attività di programmazione operativa dell'ente.

L'analisi delle condizioni operative dell'ente deve essere realizzata con riferimento almeno ai seguenti aspetti:

- le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili nonché le caratteristiche dei servizi dell'ente;
- i bisogni per ciascun programma all'interno delle missioni, con particolare riferimento ai servizi fondamentali;
- gli orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri enti strumentali e società controllate e partecipate;
- per la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della veridicità della previsione, un trend storico che evidenzii gli scostamenti rispetto agli «accertamenti», tenuto conto dell'effettivo andamento degli esercizi precedenti;
- gli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
- la valutazione e gli indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;
- per la parte spesa, l'analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti;
- la descrizione e l'analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Si indicheranno anche gli obiettivi che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità.

E' prioritario il finanziamento delle spese correnti consolidate, riferite cioè ai servizi essenziali e strutturali, al mantenimento del patrimonio e dei servizi ritenuti necessari.

La parte rimanente può quindi essere destinata alla spesa di sviluppo, intesa quale quota di risorse aggiuntive che si intende destinare al potenziamento qualitativo di una certa attività, o alla creazione di un nuovo servizio.

Infine, con riferimento alla previsione di spese di investimento e relative fonti di finanziamento, occorre valutare la sostenibilità negli esercizi futuri in termini di spese indotte.

Per ogni programma deve essere effettuata l'analisi e la valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti a valere sugli anni finanziari a cui la SeO si riferisce e delle maggiori spese previste e derivanti dai progetti già approvati per interventi di investimento.

Una particolare analisi dovrà essere dedicata al "Fondo pluriennale vincolato" sia di parte corrente, sia relativo agli interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile, ma per valutare tempi e modalità della realizzazione dei programmi e degli obiettivi dell'amministrazione.

Parte 2 della SeO

La Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

La realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP.

I lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell'elenco annuale che costituisce il documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento.

Ogni ente locale deve analizzare, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento.

Il programma deve in ogni modo indicare:

- le priorità e le azioni da intraprendere come richiesto dalla legge;
- la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo;
- La stima dei fabbisogni espressi in termini sia di competenza, sia di cassa, al fine del relativo finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica.

Trattando della programmazione dei lavori pubblici si dovrà fare necessariamente riferimento al "Fondo pluriennale vincolato" come saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La programmazione del fabbisogno di personale che gli organi di vertice degli enti sono tenuti ad approvare, ai sensi di legge, deve assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. Al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare l'ente, con apposita delibera dell'organo di governo individua, redigendo apposito elenco, i singoli immobili di proprietà dell'ente. Tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Sulla base delle informazioni contenute nell'elenco deve essere predisposto il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali" quale parte integrante del DUP.

La ricognizione degli immobili è operata sulla base, e nei limiti, della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici.

L'iscrizione degli immobili nel piano determina una serie di effetti di natura giuridico – amministrativa previsti e disciplinati dalla legge.

Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 98/2011 – L. 111/2011.

1.0 SeS - Sezione strategica

1.1 Indirizzi strategici

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Questa sezione si propone di definire il quadro strategico di riferimento all'interno del quale si inserisce l'azione di governo della nostra amministrazione.


Questa attività deve essere necessariamente svolta prendendo in considerazione:

- d) Il quadro complessivo;
- e) lo scenario nazionale ed internazionale per i riflessi che può avere sul nostro ente, ricavato dal DEF 2018 (Documento di economia e Finanza) e dalla legge di Stabilità sul comparto degli enti locali e quindi anche sul nostro ente;
- f) lo scenario regionale al fine di analizzare i riflessi della programmazione regionale sul nostro ente;
- g) lo scenario locale, inteso come analisi del contesto socio-economico e di quello finanziario dell'ente, in cui si inserisce la nostra azione.

Il quadro complessivo (DEF 2018)

La ripresa dell'economia italiana ha guadagnato vigore nel 2017 ed è continuata nel primo trimestre di quest'anno. Secondo le prime stime Istat, l'anno passato si è chiuso con una crescita del PIL dell'1,5 per cento in termini reali, in accelerazione rispetto agli incrementi di circa l'uno per cento dei due anni precedenti. L'occupazione è aumentata dell'1,1 per cento e le ore lavorate sono salite dell'1,0 per cento, il che sottende un aumento della produttività del lavoro. Il rafforzamento della ripresa è stato principalmente dovuto ad una dinamica più sostenuta degli investimenti e delle esportazioni, mentre i consumi delle famiglie si sono mantenuti sul sentiero di crescita moderata degli anni precedenti. Nel 2017, sebbene la penetrazione delle importazioni sia lievemente aumentata, il saldo della bilancia commerciale con l'estero è rimasto fortemente positivo e il surplus di partite correnti della bilancia dei pagamenti è salito al 2,8 per cento del PIL, dal 2,6 per cento del 2016. Anche la finanza pubblica ha mostrato una tendenza positiva, giacché l'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche è sceso al 2,3 per cento del PIL, dal 2,5 per cento del 2016, e all'1,9 per cento escludendo gli interventi straordinari per il risanamento del sistema bancario. Il rapporto fra stock di debito e PIL nel 2017 è diminuito al 131,8 per cento, dal 132,0 per cento del 2016.

FIGURA I.1: CRESCITA DEL PIL E DELL'OCCUPAZIONE (UNITÀ STANDARD DI LAVORO) (variazioni %)




Fonte: ISTAT.

Al netto dei suddetti interventi straordinari, sarebbe sceso più marcatamente, al 130,8 per cento. Sebbene la fiducia delle imprese manifatturiere abbia registrato una flessione nel corso del primo trimestre, le prospettive economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per i prossimi tre anni rimangono positive. Per quanto riguarda il triennio 2018-2020, il quadro macro tendenziale (a legislazione vigente) qui presentato è molto simile al programmatico della Nota di Aggiornamento del DEF (NADEF) pubblicata a settembre dell'anno scorso. L'andamento del PIL nel 2017 è infatti risultato in linea con la proiezione formulata nella NADEF e gli impatti sull'economia della Legge di Bilancio 2018 approvata dal Parlamento sono molto simili a quelli ipotizzati in settembre. La previsione di crescita del PIL reale nel 2018

è confermata all'1,5. Un quadro internazionale più favorevole e un livello dei rendimenti (correnti e attesi) sui titoli di Stato lievemente inferiore in confronto a quanto ipotizzato nella NADEF compensano un tasso di cambio dell'euro e prezzi del petrolio più elevati. La crescita del PIL reale nel 2019 viene invece leggermente ridotta dall'1,5 all'1,4 per cento, mentre quella per il 2020 rimane invariata all'1,3 per cento. Sebbene l'effetto congiunto delle variabili esogene utilizzate per la previsione della crescita del PIL nel 2019-2020 sia più favorevole rispetto a settembre, si è ritenuto opportuno introdurre una maggiore cautela alla luce dei rischi geopolitici di medio termine che si sono più chiaramente evidenziati negli ultimi mesi.

FIGURA I.2: SALDO DEL CONTO CORRENTE E SUE COMPONENTI (in % PIL)



Fonte: Banca d'Italia.

Il tasso di crescita del PIL reale nel 2021 è cifrato all'1,2 per cento. Questa previsione tiene conto del fatto che i principali previsori internazionali scontano una decelerazione della crescita del commercio mondiale su un orizzonte a trequattro anni. Quando ci si spinge su un orizzonte più lungo, è inoltre prassi consolidata quella di far convergere la previsione del PIL verso il tasso di crescita del prodotto potenziale .

TAVOLA I.1: QUADRO MACROECONOMICO TENDENZIALE SINTETICO (1)
(variazioni percentuali, salvo ove non diversamente indicato)

	2017	2018	2019	2020	2021
PIL	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2
Deflatore PIL	0,6	1,3	1,8	1,7	1,5
Deflatore consumi	1,2	1,1	2,2	2,0	1,5
PIL nominale	2,1	2,9	3,2	3,1	2,7
Occupazione ULA (2)	0,9	0,8	0,8	0,9	0,9
Occupazione FL (3)	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9
Tasso di disoccupazione	11,2	10,7	10,2	9,7	9,1
Bilancia partite correnti (saldo in % PIL)	2,8	2,5	2,6	2,8	2,9


(1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

(2) Occupazione espressa in termini di unità standard di lavoro (ULA).

(3) Numero di occupati in base all'indagine campionaria della Rilevazione Continua delle Forze Lavoro (RCFL).

Per quanto riguarda il PIL nominale, la crescita accelererebbe dal 2,1 per cento registrato nel 2017 al 2,9 per cento nel 2018 e al 3,2 per cento nel 2019, per poi rallentare lievemente al 3,1 nel 2020 e al 2,7 nel 2021, valori comunque più elevati di quelli registrati in anni recenti. Il nuovo quadro macro tendenziale 2018-2021 riassunto nella Tavola I.1 è stato validato dall'Ufficio Parlamentare di Bilancio in data 29 marzo 2018. La lettura della previsione tendenziale deve tenere conto del fatto che la legislazione vigente, come modificata dalla Legge di Bilancio 2018 e dal decreto legge fiscale di accompagnamento, prevede un marcato miglioramento del saldo di bilancio, sia in termini nominali, sia strutturali, ovvero correggendo il saldo nominale per i fattori ciclici e le misure una tantum e temporanee. In aggiunta a misure di contrasto all'evasione fiscale e di contenimento della spesa pubblica, secondo la legislazione vigente tale miglioramento è assicurato da un aumento delle aliquote IVA a gennaio 2019 e a gennaio 2020, quest'ultimo accompagnato da un rialzo delle accise sui carburanti. Secondo stime ottenute con il modello econometrico del Tesoro (ITEM), l'aumento delle imposte indirette provocherebbe una minore crescita del PIL in termini reali e un rialzo dell'inflazione - sia in termini di deflatore del PIL, sia di prezzi al consumo - rispetto ad uno scenario di invarianza della politica di bilancio. Questi impatti sarebbero concentrati negli anni 2019-2020 e, in minor misura, nel 2021. Laddove gli aumenti delle imposte indirette previsti per i prossimi anni fossero sostituiti da misure alternative di finanza pubblica a parità di indebitamento netto, l'andamento previsto del PIL reale potrebbe marginalmente differire da quello dello scenario tendenziale qui presentato, in funzione di una diversa composizione della manovra di finanza pubblica. Per quanto riguarda l'inflazione prevista, le stime della traslazione degli aumenti delle imposte indirette sui prezzi al consumo e sul deflatore del PIL hanno un notevole margine di incertezza, ma è plausibile ipotizzare che il deflatore del PIL crescerebbe di meno se gli aumenti delle imposte indirette fossero sostituiti da misure alternative di riduzione del deficit. L'impatto complessivo sul PIL nominale non è quantificabile senza previa definizione delle misure alternative ai rialzi dell'IVA. Tuttavia, non si può escludere che negli anni 2019-2020 la crescita del PIL nominale risulterebbe lievemente inferiore a quella dello scenario tendenziale. Venendo alla previsione tendenziale di finanza pubblica, il Governo conferma la stima di indebitamento netto della PA per il 2018 dell'1,6 per cento del PIL. Al netto di arrotondamenti, il surplus primario salirebbe all'1,9 per cento del PIL, dall'1,5 per cento del 2017 (1,9 per cento escludendo gli interventi straordinari sulle banche). L'indebitamento netto a legislazione vigente scenderebbe quindi allo 0,8 per cento del PIL nel 2019 e a zero nel 2020, trasformandosi quindi in un surplus dello 0,2 per cento del PIL nel 2021. Il saldo primario migliorerebbe al 2,7 per cento nel 2019, 3,4 nel 2020 e 3,7 nel 2021. I pagamenti per interessi scenderebbero a poco più del 3,5 per cento del PIL nel 2018 (dal 3,8 per cento del 2017) e rimarrebbero nell'intorno di quel livello fino al 2021, nonostante il rialzo dei rendimenti sui titoli di Stato scontato dal mercato per i prossimi anni.

FIGURA I.3: INDEBITAMENTO NETTO, SALDO PRIMARIO E INTERESSI PASSIVI (in percentuale del PIL)



Fonte: ISTAT. Dal 2018 previsioni a legislazione vigente DEF.

Per quanto riguarda i saldi di finanza pubblica corretti per il ciclo e le misure una tantum e temporanee, che sono oggetto di monitoraggio da parte della Commissione Europa secondo il Patto di Stabilità e Crescita (PSC), la stima del saldo strutturale nel 2017 è pari al -1,1 per cento del PIL, in peggioramento di 0,2 punti percentuali rispetto al 2016. Secondo le stime presentate nel paragrafo III.2 del presente documento, il lieve peggioramento del saldo strutturale non costituirebbe una deviazione significativa ai fini del braccio preventivo del PSC.


TAVOLA I.2: INDICATORI DI FINANZA PUBBLICA (in percentuale del PIL) (1)

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
QUADRO PROGRAMMATICO (2)						
QUADRO TENDENZIALE						
Indebitamento netto	-2,5	-2,3	-1,6	-0,8	0,0	0,2
<i>Al netto di interventi sul sistema bancario</i>	-2,5	-1,9	-1,6	-0,8	0,0	0,2
Saldo primario	1,5	1,5	1,9	2,7	3,4	3,7
Interessi	4,0	3,8	3,5	3,5	3,5	3,5
Indebitamento netto strutturale (3)	-0,9	-1,1	-1,0	-0,4	0,1	0,1
Variazione saldo strutturale	-0,8	-0,2	0,1	0,6	0,5	0,0
Debito pubblico (lordo sostegni) (4)	132,0	131,8	130,8	128,0	124,7	122,0
Debito pubblico (netto sostegni) (4)	128,6	128,4	127,5	124,8	121,6	119,0
Obiettivo per la regola del debito (5)						121,2
Proventi da privatizzazioni	0,1	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
MEMO: Draft Budgetary Plan 2017 (ottobre 2017)						
Indebitamento netto		-2,1	-1,6	-0,9	-0,2	
Indebitamento netto strutturale (3)		-1,3	-1,0	-0,6	-0,2	
Debito pubblico (6)		131,6	130,0	127,1	123,9	
MEMO: NOTA AGGIORNAMENTO DEL DEF 2017 (settembre 2017)						
Indebitamento netto	-2,5	-2,1	-1,6	-0,9	-0,2	
Saldo primario	1,5	1,7	2,0	2,6	3,3	
Interessi	4,0	3,8	3,6	3,5	3,5	
Indebitamento netto strutturale (3)	-0,9	-1,3	-1,0	-0,6	-0,2	
Variazione saldo strutturale	-0,8	-0,4	0,3	0,4	0,4	
Debito pubblico (6)	132,0	131,6	130,0	127,1	123,9	
Debito pubblico (netto sostegni) (6)	128,5	128,2	126,7	123,9	120,8	
<i>PIL nominale tendenziale (val. assoluti x 1.000)</i>	1680,9	1716,9	1766,2	1822,6	1878,2	1928,7

- (1) Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.
- (2) Il quadro programmatico dipenderà dalla definizione degli obiettivi di politica economica da parte del futuro Esecutivo.
- (3) Al netto delle misure una tantum e della componente ciclica.
- (4) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati Membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. A tutto il 2017 l'ammontare di tali quote è stato pari a circa 58,2 miliardi, di cui 43,9 miliardi per prestiti bilaterali e attraverso l'EFSF e 14,3 miliardi per il programma ESM (cfr. Banca d'Italia, 'Bollettino statistico finanza pubblica, fabbisogno e debito' del 13 aprile 2018). Le stime considerano per il periodo 2018-2020 proventi da privatizzazioni e altri proventi finanziari pari allo 0,3 per cento del PIL annuo. Inoltre si ipotizza un aumento delle giacenze di liquidità del MEF per circa lo 0,3 per cento del PIL nel 2018 e una riduzione per oltre lo 0,1 per cento del PIL nel 2019 e negli anni successivi. Lo scenario dei tassi di interesse utilizzato per le stime si basa sulle previsioni implicite derivanti dai tassi *forward* sui titoli di Stato italiani del periodo di compilazione del presente Documento.
- (5) Livello del rapporto debito/PIL che assicurerebbe l'osservanza della regola nel 2019 sulla base della dinamica prevista al 2021 (criterio *forward-looking*). Per ulteriori dettagli si veda il Paragrafo III.5.
- (6) Al lordo ovvero al netto delle quote di pertinenza dell'Italia dei prestiti a Stati membri dell'UEM, bilaterali o attraverso l'EFSF, e del contributo al capitale dell'ESM. Le stime considerano proventi da privatizzazioni e altri proventi finanziari pari allo 0,2 per cento del PIL nel 2017 e 0,3 per cento del PIL annuo nel periodo 2018-2020.
-

In chiave prospettica, il saldo strutturale tendenziale migliorerebbe di 0,1 punti di PIL nel 2018, di 0,6 punti nel 2019 e di 0,5 punti nel 2020, rimanendo quindi invariato nel 2021. In termini di livelli, il saldo strutturale sarebbe pari a +0,1 per cento del PIL nel 2020 e nel 2021, soddisfacendo pertanto l'Obiettivo di Medio Termine del pareggio di bilancio strutturale. Il miglioramento del saldo strutturale nel 2018 è inferiore a quanto previsto nella NADEF (0,3 punti di PIL). La differenza è spiegata dal minor deficit strutturale registrato nel 2017 (1,1 per cento anziché 1,3 per cento del PIL), a parità di deficit strutturale atteso nel 2018 (1,0 per cento del PIL). Va notato che tutti i dati testé menzionati si basano sulle stime di prodotto potenziale e output gap del Governo. La Commissione Europea pubblicherà le proprie stime aggiornate all'inizio di maggio nello Spring Forecast e da esse dipenderà la valutazione del rispetto del braccio preventivo del PSC da parte dell'Italia. Il Comitato di Politica Economica dell'Unione Europea ha recentemente approvato alcuni miglioramenti della procedura di stima del prodotto potenziale proposte dal MEF con riferimento al caso italiano. Ne potrebbe derivare una revisione al rialzo della stima di crescita potenziale da parte della Commissione Europea e livelli di output gap meno penalizzanti per l'Italia. Tuttavia, in chiave prospettica (ovvero dal 2018 in avanti), la valutazione di eventuali deviazioni significative dei saldi strutturali di bilancio dell'Italia da parte della Commissione dipenderà anche dalle stime aggiornate di crescita del PIL e del saldo nominale di bilancio, che potrebbero differire lievemente da quelle del Governo. Per quanto attiene al debito pubblico, il nuovo quadro tendenziale pone il rapporto debito/PIL a fine 2018 al 130,8 per cento, in discesa dal 131,8 del 2017. Grazie in particolare ai maggiori surplus primari e ad una crescita più sostenuta del PIL nominale, il rapporto debito/PIL calerebbe poi più rapidamente nei prossimi tre anni, fino a raggiungere il 122,0 per cento nel 2021.

FIGURA I.4: RAPPORTO DEBITO PUBBLICO/PIL (tassi di crescita e punti percentuali di PIL)



Fonte: ISTAT. Dal 2018 previsioni a legislazione vigente DEF.


Infine, con riferimento alla regola del debito espressa in chiave prospettica (forward looking), le stime contenute nel paragrafo III.5 del DEF 2018 indicano che il rapporto debito/PIL previsto approssimerebbe il livello di riferimento (benchmark) in misura crescente nel 2020 e 2021. La regola del debito non sarebbe dunque strettamente soddisfatta in chiave prospettica nello scenario a legislazione vigente né nel 2018, né nel 2019, ma la differenza per il secondo anno sarebbe di soli 0,8 punti di PIL. Diversi fattori rilevanti, primo fra tutti la compliance con il PSC, rappresentano elementi positivi ai fini della valutazione del rispetto della regola del debito ai sensi dell'Articolo 126(3) del TFUE.

Lo scenario internazionale e nazionale (DEF 2018)

Nel 2017 l'economia globale ha registrato una crescita più elevata degli anni precedenti e superiore alle attese. Il Fondo Monetario Internazionale (FMI), nel suo aggiornamento più recente, stima che nel 2017 il PIL globale sia cresciuto del 3,8 per cento, in accelerazione rispetto al 3,2 per cento registrato nel 2016 e lievemente superiore alla media del precedente quinquennio (3,6 per cento). Grazie all'andamento positivo in tutte le principali regioni mondiali, il FMI stima che il commercio internazionale sia cresciuto del 4,9 per cento, in forte aumento sul 2,3 per cento di crescita registrato nel 2016. Negli Stati Uniti, nel 2017, la crescita del PIL in termini reali è stata pari al 2,3 per cento, in deciso miglioramento rispetto all'anno precedente (1,5 per cento). La crescita è stata diffusa a tutti i settori; al persistere di livelli di disoccupazione storicamente bassi, prossimi al 4 per cento, si sono aggiunti crescenti livelli di fiducia nel settore privato e un nuovo impulso positivo alla ricchezza delle famiglie legato al buon andamento dei mercati finanziari e alla salita dei prezzi immobiliari. Coerentemente con le favorevoli condizioni dell'economia, la Federal Reserve

ha proseguito il processo di normalizzazione della politica monetaria, operando tre rialzi dei tassi di 25 punti base nel corso del 2017 e rassicurando sulla gradualità dei futuri rialzi. In Giappone, il PIL è aumentato dell'1,7 per cento in termini reali, in accelerazione rispetto al 2016 (0,9 per cento). L'espansione dell'attività economica è stata sostenuta dalla politica monetaria accomodante della Bank of Japan (BoJ) e dalle riforme strutturali del mercato del lavoro e del sistema tributario. Benché il tasso medio d'inflazione al netto dei cibi freschi, per cui la BoJ persegue un obiettivo del 2 per cento, non sia andato oltre lo 0,5 per cento nel 2017, l'andamento recente è stato più favorevole. Gli ultimi dati per marzo 2018 indicano infatti un tasso di inflazione pari all'1,1 per cento nel complesso e allo 0,9 per cento al netto dei cibi freschi. Sebbene il rialzo dell'inflazione sia stato principalmente guidato dai prezzi energetici, la BoJ ha recentemente riaffermato il proprio ottimismo circa la sostenibilità della ripresa dell'inflazione. In ogni caso, il rischio di deflazione appare per ora scongiurato. In Cina, il 2017 si è chiuso con un tasso di crescita del PIL del 6,9 per cento annuo, superiore all'obiettivo del 6,5 per cento fissato dal governo, accelerando per la prima volta dal 2010. Il governo ha manifestato l'orientamento strategico di frenare la crescita del debito e favorire l'utilizzo di tecnologie meno inquinanti. I settori tradizionali sono rimasti predominanti ma hanno guadagnato importanza quelli della 'new economy' come, ad esempio, i servizi finanziari online e l'e-commerce, in parallelo ad una spinta promossa dalle autorità verso un maggiore rispetto dell'ambiente.


Nell'Area dell'Euro, la crescita del PIL (2,3 per cento) ha mostrato una decisa accelerazione rispetto all'anno precedente (1,8 per cento), trainata dalle esportazioni verso il resto del mondo e da un moderato aumento della domanda interna. La ripresa economica continua a essere caratterizzata da una buona performance del mercato del lavoro, a seguito anche delle riforme introdotte in diversi Stati membri; il tasso di disoccupazione è sceso gradualmente nel corso dell'anno e la politica fiscale nell'area ha mantenuto un tono sostanzialmente neutrale. La politica monetaria ha mantenuto un'intonazione espansiva sebbene la BCE abbia ridotto la dimensione del programma di Quantitative Easing (QE) da 80 miliardi al mese a 60 miliardi dall'aprile 2017 e quindi a 30 miliardi da gennaio 2018, sottolineando che il livello dei tassi di policy dovrebbe rimanere invariato anche oltre il completamento del QE, che è per il momento previsto a settembre di quest'anno. I dati più recenti indicano che la fase positiva per l'economia internazionale è continuata nel primo trimestre del 2018, sebbene gli indici di fiducia delle imprese manifatturiere abbiano mostrato una flessione. Nei primi due mesi dell'anno il composite purchasing managers index (PMI) globale ha registrato i livelli più alti da più di tre anni a questa parte, ma è poi sceso nettamente in marzo, anche nella componente servizi.

FIGURA II.1: PMI GLOBALE COMPOSITO E PER SETTORI

Fonte: Markit, Thomson Reuters Datastream.

Il FMI prevede che la crescita media dell'economia mondiale nel 2018 sarà lievemente superiore a quella del 2017, portandosi al 3,9 per cento, un tasso di crescita che verrebbe mantenuto anche nel 2019. La crescita del PIL reale delle economie avanzate nel 2018 sarebbe superiore a quella dell'anno scorso (2,5 contro 2,3 per cento), decelerando poi lievemente nel 2019 (al 2,2 per cento), mentre accelererebbe nei paesi emergenti, dal 4,8 per cento nel 2017 al 4,9 quest'anno e al 5,1 per cento nel 2019. Per quanto riguarda l'Europa, le principali organizzazioni internazionali prevedono che la crescita continui a tassi relativamente sostenuti nel biennio 2018-2019, sia pure con una tendenza alla decelerazione. Ad esempio, il FMI pone la crescita dell'Area dell'Euro nel 2018 al 2,4 per cento e quindi al 2,0 per cento nel 2019. La Banca Centrale Europea (BCE), nelle previsioni di marzo, spingendosi oltre l'orizzonte delle altre organizzazioni internazionali, prevede anch'essa un tasso di crescita dell'Area dell'Euro del 2,4 per cento quest'anno, e quindi un rallentamento all'1,9 per cento nel 2019 e all'1,7 per cento nel 2020. Vale la pena di ricapitolare quali siano i principali fattori che trainano l'attuale tendenza positiva del ciclo internazionale, poiché alcuni di essi spiegano anche le ragioni del lieve rallentamento previsto nel 2019-2020 (in aggiunta alla consueta tendenza dei previsori ad allineare le proiezioni di più lungo termine con la crescita potenziale stimata per ciascun paese). Intonazione della politica fiscale. Sulla spinta dell'Amministrazione Trump, il Congresso degli Stati Uniti ha approvato una riforma delle imposte sui redditi di impresa e individuali che riduce significativamente la pressione fiscale in un contesto in cui l'economia americana si trova nell'ottavo anno di espansione economica, con un tasso di disoccupazione del 4,1 per cento, il livello più basso dal 2000 ad oggi. L'Amministrazione ha anche in programma una forte espansione degli investimenti in infrastrutture e, alla fine di marzo, ha imposto nuovi dazi sulle importazioni di acciaio ed alluminio, adottando quindi misure protezionistiche anche su altri prodotti. Nel breve termine, l'espansione fiscale potrebbe spingere l'economia americana verso tassi di crescita più elevati del 2,3 per cento registrato nel 2017. Il Consenso sconta infatti una crescita del 2,8 per cento quest'anno, anche se indica un rallentamento al 2,6 per cento nel 2019 e al 2,1 per cento nel 2020.

FIGURA II.2: PIL E TASSO DI DISOCCUPAZIONE DELL'AREA DELL'EURO (variazioni % a/a e valori percentuali)




Nota: La scala del tasso di disoccupazione è invertita.

Fonte: Eurostat.

In Europa, le stime più recenti della Commissione Europea indicano che la stance di politica fiscale, misurata dalla variazione del saldo di bilancio strutturale, sia prossima alla neutralità giacché il saldo in questione peggiorerebbe di solo un decimo di punto di PIL nel 2018, mentre rimarrebbe invariato nel 2019, sia per l'Area dell'Euro, sia per l'UE nel complesso. Per quanto riguarda il Giappone, la politica fiscale è grosso modo neutrale quest'anno e resterà tale per gran parte del 2019. Il prossimo aumento dell'imposta sulle vendite al dettaglio è previsto per ottobre 2019 ed avrà quindi un impatto più significativo sul 2020; potrebbe invece giocare un ruolo di stimolo l'anno prossimo se vi saranno maggiori acquisti da parte dei consumatori in previsione del rialzo dell'aliquota. Nei principali paesi emergenti, Cina, India, Russia e Brasile, sono state annunciate misure di consolidamento fiscale, ma non è allo stato attuale prevista una politica marcatamente restrittiva. Politiche monetarie in fase di normalizzazione. Dal dicembre 2015 ad oggi, la Federal Reserve ha già alzato il tasso sui Fed Funds di 1,5 punti percentuali. Secondo le valutazioni più recenti (marzo 2018), i membri del consiglio direttivo della Fed (FOMC) prevedono che il tasso sui Fed Funds dovrà gradualmente salire dall'attuale obiettivo di 1,5-1,75 per cento verso il 3,25-3,5 per cento nel 2020. Questo livello sarebbe più basso di quanto indicato da semplici regole di politica monetaria quali la Taylor Rule, che suggerirebbero già oggi un obiettivo di Fed Funds intorno al 4 per cento. I fattori chiave che spiegano questa differenza, peraltro oggetto di un notevole dibattito anche all'interno del FOMC, sono il protrarsi di bassa inflazione e crescita salariale moderata.


FIGURA II.3: BILANCIO AGGREGATO DELLE PRINCIPALI BANCHE CENTRALI (BCE, FED, BOJ; in miliardi di dollari)



Fonte: Bloomberg.

Nel frattempo, la Fed continuerà la politica di graduale riduzione della dimensione del proprio bilancio, acquistando solo una parte dei titoli in scadenza nel suo portafoglio. Il bilancio della Fed, e quindi l'entità della base monetaria, rimarranno tuttavia assai elevati per lungo tempo. Laddove, anche a causa dell'impulso fiscale sopra descritto, si dovesse assistere ad un'accelerazione dell'inflazione, è ragionevole prevedere che il ritmo della restrizione monetaria da parte della Fed diventerebbe assai più spedito. In prima istanza, ciò avverrebbe probabilmente attraverso un più deciso rialzo dei tassi di policy, ma la Fed potrebbe in seguito accelerare lo smobilizzo dei titoli in portafoglio laddove ritenesse auspicabile una salita dei tassi a lungo termine.

FIGURA II.4: FEDERAL FUNDS RATE E TASSO DI DISOCCUPAZIONE DEGLI STATI UNITI (%)




Nota: La scala del tasso di disoccupazione è invertita.

Fonte: Bloomberg.

Per quanto riguarda l'Europa, come già menzionato, la BCE è orientata a terminare il programma di espansione del proprio bilancio tramite il QE entro la fine di settembre. Se la ripresa economica continuerà secondo le aspettative, la BCE ha segnalato che i tassi di policy potrebbero essere successivamente rialzati. Dato che l'attuale livello è di -0,4 per cento per il tasso sulla deposit facility e di zero per il tasso sui rifinanziamenti principali, e poiché l'approccio seguito sarà probabilmente improntato alla gradualità, si può prevedere che i tassi di interesse dell'euro rimarranno storicamente bassi lungo l'arco del periodo di previsione qui considerato. Nel Regno Unito la politica monetaria rimane accomodante per via del rallentamento della crescita dovuto all'incertezza su Brexit e il Comitato della Bank of England ha ribadito che eventuali rialzi dei tassi avverranno in modo graduale. Spostandosi al Giappone, dove il QE ha assunto le proporzioni relativamente più rilevanti e il principale tasso di intervento è attualmente al -0,1 per cento, la banca centrale è intenzionata a mantenere un atteggiamento fortemente espansivo. Infatti, il tasso di crescita dell'indice dei prezzi al consumo che esclude i prodotti alimentari freschi, rimane lontano dall'obiettivo intermedio del 2 per cento. Appare probabile che l'espansione del bilancio della banca centrale continui ancora per lungo tempo.

La continuazione di bassi tassi di inflazione è il fattore chiave sottostante le politiche monetarie espansive delle principali banche centrali. Essa trae origine dalla globalizzazione non solo del mercato dei beni, ma anche di quello dei servizi e, indirettamente, del lavoro. Questa tendenza di fondo dell'economia mondiale, è sovente descritta come la sparizione della curva di Phillips, ovvero della correlazione negativa tradizionalmente osservata fra crescita salariale (e inflazione) da un lato, e tasso di disoccupazione dall'altro.


FIGURA II.5: INDICI DELL'INFLAZIONE AL CONSUMO (variazioni percentuali a/a)



Nota: Per la BCE, si fa riferimento all'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Area dell'euro; per la Fed, al deflatore dell'indice mensile di spesa per consumi; per la BoJ, all'indice dei prezzi al consumo esclusi i cibi freschi. Fonte: BCE, Fed, BoJ, Thomson Reuters Datastream.

Nel breve andare, la moderazione nella crescita delle retribuzioni e nell'inflazione appare destinata a continuare, sia pure con una tendenza al rialzo evidenziata dal maggior dinamismo delle retribuzioni degli Stati Uniti negli ultimi due anni e dal recente accordo salariale dei metalmeccanici in Germania. Tuttavia, quantomeno con riferimento al caso americano, non si può escludere che misure protezionistiche e di stimolo fiscale possano agire da catalizzatore di una ripresa molto maggiore di salari e inflazione. La moderazione dei prezzi del petrolio e delle commodity è un altro fattore di bassa inflazione e sostegno alla crescita. Il prezzo del petrolio, pur in risalita rispetto ai minimi di inizio 2016, è da ormai oltre tre anni a livelli pari a poco più della metà del picco raggiunto nel periodo 2011-2014. Un prezzo del petrolio relativamente basso deprime l'attività economica e le importazioni dei paesi produttori, ma costituisce un fattore di stimolo per i paesi consumatori. Complessivamente, un livello intermedio quale quello attuale costituisce uno stimolo per l'economia mondiale, e certamente per quella europea, in quanto migliora le condizioni per i paesi consumatori senza danneggiare eccessivamente i produttori. L'attuale equilibrio è principalmente frutto dell'aumento dell'offerta da parte degli Stati Uniti (shale oil) e dei tagli di produzione dell'OPEC. La sua prosecuzione richiede che non vi siano repentini cali di offerta per via di eventi geopolitici. Il mercato dei futures sul petrolio sconta una lieve discesa del prezzo del petrolio nei prossimi anni, motivato non solo da un'abbondanza di offerta, ma anche da una domanda mondiale di combustibili in crescita moderata in rapporto al PIL.


FIGURA II.6: PREZZO DEL BRENT E FUTURES



Fonte: Thomson Reuters Datastream.

La prosecuzione della crescita del commercio internazionale. Come accennato in apertura, la crescita del commercio internazionale ha fortemente accelerato a partire dalla seconda metà del 2016. Il raggiungimento di un elevato tasso di sviluppo di tutte le principali aree dell'economia mondiale è stato reso possibile da un'elevata intensità di commercio internazionale, anche all'interno di filiere di produzione (le cosiddette value chains). Queste condizioni hanno fatto sì, ad esempio, che le esportazioni dell'UE verso il resto del mondo nel 2017 raggiungessero un livello record di 1,88 trilioni di euro, mentre il commercio fra paesi membri è arrivato ad oltre 3,3 trilioni. Le previsioni ottimistiche sulla crescita futura dell'economia europea e mondiale si basano sulla continuazione di questa tendenza, sia pure con un lieve rallentamento del ritmo di espansione.

FIGURA II.7: INDICE DI VOLATILITÀ IMPLICITA DEL MERCATO AZIONARIO USA (VIX)



Fonte: Thomson Reuters Datastream.

Un elevato grado di stabilità finanziaria. Dopo un inizio d'anno alquanto esuberante, i mercati azionari in febbraio hanno subito una forte correzione, a sua volta innescata da una salita dei rendimenti obbligazionari negli Stati Uniti. Di conseguenza, la volatilità effettiva ed implicita è salita repentinamente. Le condizioni sono successivamente migliorate, e ciò malgrado eventi geopolitici non sempre rassicuranti. Più recentemente, le misure protezionistiche adottate dagli Stati Uniti e le preoccupazioni sulle prospettive del comparto tecnologico hanno portato ad una nuova correzione dei mercati azionari. Rischi per la previsione I rischi al rialzo rispetto alle valutazioni delle organizzazioni internazionali sulla crescita dell'economia mondiale risiedono nel potenziale di crescita ancora inespresso dopo anni di stagnazione e bassa accumulazione di capitale. Pur essendo i tassi disoccupazione in alcuni paesi chiave (Stati Uniti, Germania, Giappone) a livelli storicamente bassi, esistono ancora riserve di lavoro non pienamente utilizzate, che potrebbero essere attivate attraverso un aumento del tasso di partecipazione e un riassorbimento del part-time involontario. Un'espansione più forte del previsto di consumi e investimenti, e di conseguenza del commercio internazionale, spingerebbe occupazione e redditi verso livelli più elevati, innescando un ulteriore circolo virtuoso. Se l'inflazione dovesse rimanere a bassi livelli, come attualmente previsto dalle principali organizzazioni internazionali, le banche centrali potrebbero continuare a seguire un sentiero di restrizione assai graduale. La crescita economica potrebbe sorprendere al rialzo, come è avvenuto nel 2017. D'altro canto, poiché le previsioni delle organizzazioni internazionali a cui si è precedentemente accennato sono cautamente ottimistiche, è opportuno evidenziare anche i rischi al ribasso per lo scenario internazionale che è stato adottato per la previsione del PIL dell'Italia. La stabilità finanziaria conseguita dalla crisi globale ad oggi si è basata in misura significativa su un elevato grado di accomodamento monetario, consentito dalla capacità delle banche centrali di 'leggere' correttamente il ciclo economico e le prospettive di inflazione. La solidità del sistema finanziario e bancario internazionale è fortemente migliorata, grazie al rafforzamento patrimoniale e a regolamentazioni più stringenti in quanto a capitalizzazione e di gestione del rischio di credito e di mercato delle banche. Tuttavia si deve riconoscere che gli elevati corsi azionari e i bassi spread sui titoli corporate a reddito fisso, nonché la bassa volatilità a cui gli investitori si sono ormai abituati e gli elevati livelli di indebitamento di taluni mercati emergenti, potrebbero mettere a repentaglio la stabilità conseguita negli ultimi anni. Le misure protezionistiche recentemente introdotte dall'Amministrazione Trump paiono allo stato attuale come il rischio esogeno più significativo per la previsione. Per ora si tratta dell'imposizione di dazi sulle importazioni di acciaio ed alluminio e di una serie di prodotti cinesi, in aggiunta a restrizioni sulle acquisizioni di tecnologia statunitense. L'impatto di queste misure sul commercio

mondiale nel suo complesso sarà probabilmente assai modesto. Il Presidente Trump ha tuttavia dichiarato che le decisioni sin qui annunciate sono solo l'inizio di azioni a più ampio raggio, che potrebbero comprendere anche prodotti europei, quali le autovetture.


FIGURA II.8: SALDO DELLE PARTITE CORRENTI (STATI UNITI, GERMANIA, CINA, in mld di \$)



Fonte: FMI.

L'imposizione di dazi doganali su molteplici prodotti da parte degli Stati Uniti potrebbe portare a ritorsioni, oltre che dalla Cina, anche da parte di altri paesi e causare un forte rallentamento della crescita del commercio internazionale. I legami commerciali fra i diversi paesi avvengono non solo attraverso l'import-export di prodotti finiti, ma anche di componenti e semilavorati. L'impatto sulle filiere produttive potrebbe essere assai negativo, con ripercussioni su occupazione ed inflazione anche nei paesi europei. Vi sarebbe inoltre una diversione di flussi commerciali, che renderebbe l'Europa ancor più esposta allo sforzo di penetrazione commerciale da parte degli esportatori asiatici.

FIGURA II.9: SALDI COMMERCIALI DEGLI STATI UNITI CON ALCUNI DEI PRINCIPALI PARTNER (dati mensili cumulati su 12 mesi in miliardi di dollari)




Fonte: Bloomberg.

Nel focus dedicato ai rischi collegati al protezionismo si fa riferimento ad una simulazione effettuata con il modello di Oxford Economics, considerando due scenari, il primo di un fenomeno circoscritto quale sono stati sinora gli annunci americani, il secondo di quella che si potrebbe definire una vera e propria svolta protezionistica da parte degli Stati Uniti. Anche nel secondo scenario, si ipotizza che i principali paesi mondiali non adotteranno reciproche misure protezionistiche, ovvero che le principali restrizioni al commercio internazionale riguarderanno l'asse Stati Uniti-Cina. La simulazione indica che il deterioramento del quadro economico internazionale sarebbe contenuto nel primo caso e invece notevole nel secondo. Infatti, come evidenziato dal recente andamento dei mercati finanziari, l'effetto negativo nell'escalation protezionistica potrebbe essere rafforzato dalla caduta dei corsi azionari. Quest'ultima impatterebbe infatti sulla fiducia delle imprese e dei consumatori e genererebbe effetti ricchezza negativi. Come sopra accennato, un ulteriore rischio al ribasso per la prevista espansione dell'economia internazionale è la possibilità di una ripresa dell'inflazione superiore alle attese, in quanto essa potrebbe condurre ad un rialzo più accentuato dei tassi di interesse in anticipazione di un inasprimento della politica monetaria da parte della Fed e, successivamente, delle altre maggiori banche centrali. Questo rischio appare contenuto nel breve andare, come è anche evidenziato dalle aspettative di inflazione dei mercati finanziari e dei consumatori. Nell'arco di una previsione a quattro anni, come quella qui presentata, si tratta tuttavia di un rischio non trascurabile, in particolare se le tendenze protezionistiche dovessero accentuarsi e ancor più se il mercato del petrolio e delle commodity dovesse entrare in tensione anche a causa di eventi geopolitici. La minore prevedibilità della politica estera americana accentua questi elementi di incertezza, dato che i fattori geopolitici potrebbero ampliare gli effetti delle politiche economiche e commerciali. Nell'ambito dei rischi geopolitici va anche rilevato che le recenti tensioni diplomatiche fra la

Russia e il Regno Unito potrebbero impattare sull'economia europea, come già avvenne nel 2014, a seguito dell'annessione della Crimea da parte della Russia e della conseguente introduzione di sanzioni commerciali e finanziarie.

L'Economia Italiana (DEF 2018)

Nel 2017 l'economia italiana è cresciuta dell'1,5 per cento in linea con le stime ufficiali formulate a settembre nella NADEF. Il PIL, dopo l'accelerazione del primo trimestre 2017 (0,5 per cento t/t), è cresciuto a tassi moderatamente espansivi nella parte centrale dell'anno (0,4 per cento t/t) per poi decelerare lievemente a fine anno (0,3 per cento). La domanda interna al netto delle scorte ha continuato ad espandersi mentre è proseguito il decumulo delle scorte (-0,2pp) iniziato l'anno precedente. Le esportazioni nette sono tornate a contribuire positivamente alla crescita. Nel dettaglio delle componenti, i consumi privati hanno continuato a crescere a tassi analoghi a quelli del 2016 (1,4 per cento) nonostante il rallentamento del reddito disponibile reale; i consumi sono stati sospinti dal permanere di condizioni di accesso al credito favorevoli. La propensione al risparmio si è ridotta passando da 8,5 per cento a 7,8 per cento. Riguardo la tipologia di spesa, la crescita del consumo di servizi (1,7 per cento) ha superato quella del consumo di beni (1,2 per cento), che si conferma ancora sospinta dall'acquisto di beni durevoli. La situazione patrimoniale delle famiglie resta solida: il debito delle famiglie è marginalmente aumentato al 61,3 per cento del PIL da 61,2 per cento del PIL. La sostenibilità del debito è stata favorita anche dal permanere di bassi tassi di interesse. È proseguita l'espansione degli investimenti (3,8 per cento), trainata ancora dal contributo della componente dei mezzi di trasporto. Gli investimenti in macchinari hanno rallentato il ritmo di crescita rispetto al 2016 (2,0 per cento dal 3,2 per cento). Con riferimento al settore delle costruzioni, si è assistito ad una crescita modesta degli investimenti in linea con quanto registrato nel 2016. Restano poco dinamici gli investimenti di natura infrastrutturale ma si osservano segnali di miglioramento per gli investimenti in abitazioni. I prezzi delle abitazioni, dopo essere risultati in calo per diversi anni, hanno mostrato segnali di ripresa; le rilevazioni più recenti confermano che le quotazioni, dopo un netto e continuo calo nell'ultimo triennio, hanno smesso di ridursi. Le compravendite, che probabilmente hanno risentito positivamente della riduzione dei prezzi, hanno mostrato una contestuale ripresa. Gli indici infra-settoriali indicano che le abitazioni di nuova costruzione stanno beneficiando di un mercato più attivo, registrando anche un aumento delle quotazioni, mentre l'indice generale dei prezzi risente della debolezza del settore delle abitazioni esistenti.


FIGURA II.10: COMPRAVENDITE IMMOBILIARI RESIDENZIALI E PREZZI (indici, 2015=100)

Fonte: Elaborazioni MEF su dati Banca d'Italia e Istat.

Il miglioramento dello stato di salute del settore immobiliare resta un tassello importante per la ripresa dell'economia, anche in ragione delle positive ricadute su consumi e occupazione. L'andamento delle quotazioni immobiliari ha infatti un effetto diretto sui patrimoni e indiretto sulla fiducia delle famiglie. I dati sulle consistenze di attività non finanziarie mostrano come le abitazioni costituiscano la quasi totalità della ricchezza reale delle famiglie. Un recupero delle quotazioni potrebbe avere un effetto favorevole sui consumi. Per quanto riguarda il commercio internazionale, più robusta del previsto la dinamica delle esportazioni (5,4 per cento), che cresce in misura lievemente superiore alle importazioni (5,3 per cento), grazie all'accelerazione del commercio mondiale e nonostante l'apprezzamento dell'euro. La dinamica delle importazioni è risultata ancora vivace per effetto del recupero della domanda interna e in particolare del ciclo produttivo industriale. Con riferimento all'offerta, l'industria manifatturiera si è confermata in ripresa (2,1 per cento dall'1,2 per cento del 2016). I dati di produzione industriale indicano un aumento del 3,1 per cento sospinta dai beni strumentali (4,9 per cento) e dai beni intermedi (2,7 per cento); anche la produzione di beni di consumo ha accelerato (2,1 per cento) con particolare riferimento ai beni durevoli (4,9 per cento) ed è tornata in territorio positivo quella di beni non durevoli. Il settore delle costruzioni si conferma in graduale miglioramento, con una crescita che tuttavia si ferma ancora sotto l'1 per cento. Indicazioni incoraggianti per il settore immobiliare si evincono dall'aumento delle compravendite e dal continuo incremento dei prestiti alle famiglie per l'erogazione di mutui finalizzati all'acquisto di abitazioni. Si contrae, invece, il valore aggiunto dell'agricoltura (settore che comunque ha un peso limitato sul PIL). Nel 2017 la ripresa è stata sostenuta in misura più ampia rispetto agli anni passati dal settore dei servizi (1,5 per cento) con andamenti positivi in quasi tutti i sotto settori: di rilievo l'accelerazione (2,9 per cento) del settore del commercio, dei servizi di alloggio e ristorazione, trasporto e magazzinaggio - che complessivamente rappresentano circa il 20 per cento del PIL - e il recupero delle attività finanziarie e assicurative (2,0 per cento) dopo diversi anni di contrazione. L'andamento delle attività immobiliari e di quelle professionali, che insieme incidono sul totale dell'economia per poco più del 20 per cento, è stato simile (rispettivamente 1,5 per cento e 1,4 per cento). Con riferimento alle imprese, e in particolare a quelle non finanziarie, nel 2017 si è registrata una lieve riduzione al 41,7 per cento della quota di profitto (dal 42,4 per cento del 2016) a causa del significativo rallentamento del risultato lordo di gestione (all'1,3 per cento dal 5,6 per

cento). Il tasso di investimento è aumentato (21,1 per cento, 0,9 punti percentuali in più rispetto al 2016). Gli ultimi dati pubblicati dalla Banca d'Italia relativi al quarto trimestre 2017 indicano che la redditività (rapporto tra margine operativo lordo e valore aggiunto) si è ulteriormente ridotta rispetto al periodo precedente e che anche la capacità di autofinanziamento è lievemente diminuita nonostante il calo degli oneri finanziari netti. Nello stesso periodo il debito delle imprese in percentuale del PIL è tornato a crescere (a 72,1 per cento del PIL da 71,8) . Nel 2017 è proseguita la tendenza favorevole del mercato del lavoro. La crescita degli occupati (contabilità nazionale) è stata pari all'1,1 per cento e ha riguardato esclusivamente la componente degli occupati dipendenti mentre gli indipendenti hanno continuato a ridursi. Secondo le informazioni desumibili dai dati delle forze di lavoro, la crescita del numero degli occupati riflette principalmente l'aumento dei dipendenti con contratto a tempo determinato. Con riferimento all'orario di lavoro, aumenta per il terzo anno consecutivo il lavoro a tempo pieno mentre rallenta la crescita del part-time e si riduce quindi il differenziale di crescita tra numero di occupati (1,2 per cento) e input di lavoro misurato dalle unità standard di lavoro (0,9 per cento). Nonostante il miglioramento dell'occupazione sia stato accompagnato da un aumento della partecipazione al mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione si è ridotto di 0,5 punti percentuali rispetto al 2016, scendendo all'11,2 per cento (10,9 per cento a fine anno). È proseguita la fase di moderazione salariale: i redditi di lavoro dipendente pro-capite sono cresciuti in media annua dello 0,2 per cento, in decelerazione rispetto al 2016. Beneficiando anche del recupero della produttività del lavoro (0,6 per cento) il costo del lavoro per unità di prodotto è risultato in riduzione (-0,4 per cento). L'inflazione è tornata in territorio positivo pur restando su livelli bassi (1,2 per cento) grazie principalmente alla ripresa dei prezzi dei beni energetici e degli alimentari non lavorati; infatti risulta più contenuto l'incremento dell'inflazione di fondo rispetto all'anno precedente (0,7 per cento dallo 0,5 per cento). L'inflazione interna, misurata dal deflatore del PIL, ha rallentato ulteriormente (allo 0,6 per cento dallo 0,8 per cento) riflettendo il peggioramento delle ragioni di scambio. Commercio con l'estero La ritrovata vivacità degli scambi commerciali internazionali e della produzione industriale mondiale degli ultimi mesi del 2016 si è ulteriormente consolidata nel corso del 2017 . Tale espansione è stata favorita da una crescita più diffusa tra le diverse aree geoeconomiche e maggiormente concentrata sull'attività industriale, gli investimenti e gli scambi di beni. All'interno di tale contesto, anche le esportazioni italiane (in termini di volumi e in valore) hanno confermato una performance positiva. Le esportazioni complessive di merci in termini di volumi sono cresciute del 3,1 per cento, più sostenute verso l'area extra-europea (4,1 per cento) e accompagnate da una buona performance anche verso la UE (2,3 per cento). Tra i diversi mercati esteri, l'incremento delle esportazioni è rilevante sia verso gli Stati Uniti (5,6 per cento) che verso la Cina (19,2 per cento), cui si aggiungono i robusti scambi con gli altri paesi BRIC. Tra i partner europei, le esportazioni sono state più dinamiche verso la Germania (2,6 per cento) e la Spagna (4,3 per cento).


FIGURA II.11: COMMERCIO MONDIALE ED ESPORTAZIONI DELL'ITALIA (variazioni percentuali)



Fonte: CPB, ISTAT.

Si mantiene positiva l'evoluzione delle importazioni in volume (2,6 per cento), con aumenti più rilevanti dagli Stati Uniti (5,8 per cento) e dai paesi EDA (5,3 per cento), seguiti da quelli dell'OPEC (4,4 per cento). Nell'area europea, le importazioni si sono ampliate maggiormente dalla Germania (3,8 per cento) e dalla Spagna (1,0 per cento).

**FIGURA II.12: VOLUMI DELLE ESPORTAZIONI E DELLE IMPORTAZIONI PER AREA GEOGRAFICA – 2017
(variazioni percentuali a/a)**




(*) EDA è l'acronimo di Economie Dinamiche Asiatiche. Tale aggregato comprende i seguenti paesi asiatici: Singapore, Corea del Sud, Taiwan, Hong Kong, Malaysia e Thailandia.

Fonte: elaborazioni sui dati ISTAT della banca dati Coeweb.

Da un punto di vista settoriale, le esportazioni dei prodotti petroliferi e di quelli farmaceutici hanno registrato l'incremento più ampio (10,8 per cento e 6,0 per cento rispettivamente), seguiti dagli alimentari, bevande e tabacchi (5,7 per cento) e dai prodotti chimici (5,4 per cento); gli incrementi sono stati superiori al 3,0 per cento per le esportazioni di prodotti in metallo e mezzi di trasporto. Anche dal lato delle importazioni è proseguito un buon ritmo di crescita per quasi tutti i settori, soprattutto per quanto riguarda i prodotti in metallo (9,0 per cento) e quelli farmaceutici (6,5 per cento), seguiti dagli apparecchi elettrici (4,9 per cento) e dai macchinari (3,8 per cento).

**FIGURA II.13: VOLUMI DELLE ESPORTAZIONI E DELLE IMPORTAZIONI PER SETTORE – 2017
(variazioni percentuali a/a)**




A= Agricoltura, silvicoltura e pesca; CA= Alimentari, bevande e tabacco; CB= Tessile e abbigliamento; CC= Legno e prodotti in legno; CD= Prodotti petroliferi; CE= Prodotti chimici; CF= Prodotti farmaceutici; CG=Mat. plastiche e prodotti minerali non metal.; CH=Metalli e prodotti in metallo (escl. macchine e impianti); CI= Computer, apparecchi elettronici e ottici; CJ= Apparecchi elettrici; CK=Macchinari; CL= Mezzi di trasporto; CM=Altri prodotti manufatti.

Fonte: elaborazioni sui dati ISTAT della banca dati Coeweb.

Considerando i dati in valore, nel 2017 l'aumento delle esportazioni italiane è risultato ancora più robusto (+7,4 per cento rispetto all'anno precedente) grazie alla crescita di tutti i mercati esteri. L'area extra-europea ha fornito il contributo maggiore (8,2 per cento) rispetto a quello dei paesi europei (6,7 per cento). Tornano infatti nuovamente positive le esportazioni verso la Russia e il Mercosur, interrompendo la contrazione degli anni precedenti segnati da controversie internazionali e da crisi economiche. Di rilievo anche i risultati verso gli Stati Uniti e verso la Cina. Tra i paesi produttori di energia, quelli dell'OPEC rimangono l'unica area verso cui le vendite si contraggono, sebbene a tassi molto più contenuti rispetto agli anni precedenti. All'interno dell'UE-28, prosegue il miglioramento delle vendite verso la maggioranza dei principali partner commerciali.

FIGURA II.14: ESPORTAZIONI DELL'ITALIA (variazioni % a/a)




Nota: Le bolle verdi indicano i paesi verso cui le esportazioni sono cresciute nell'intervallo 3,2/15,4 per cento nel 2017; quella gialla rappresenta il paesi in cui si rileva una crescita attorno allo 0,2 per cento; quelle rosse in cui la diminuzione è attorno al -3,0 per cento. La dimensione delle bolle rappresenta il peso del paese sulle esportazioni dell'Italia.

Fonte: ISTAT.

Dal lato delle importazioni, l'incremento è stato pari al 9,0 per cento, interessando entrambe le aree geografiche. Tra i partner europei, gli acquisti di maggior peso sono stati effettuati dalla Germania (9,0 per cento), dalla Francia (7,4 per cento) e dai Paesi Bassi (11,5 per cento). Tra i mercati extra-europei, le importazioni italiane sono cresciute soprattutto dalla Cina (4,0 per cento) e dall'OPEC (22,6 per cento). Analizzando le statistiche riferite ai raggruppamenti principali di industrie (RPI), si sono registrati aumenti sostenuti delle vendite di beni di consumo e intermedi (7,3 per cento per entrambi), seguiti dai beni strumentali (5,7 per cento); molto robuste le variazioni tendenziali che sono state registrate dalle vendite dei beni energetici (33,4 per cento). A livello di composizione settoriale delle esportazioni, la crescita continua ad essere trainata dai comparti più moderni. Infatti, il maggior contributo alle esportazioni è fornito dai prodotti farmaceutici (16,0 per cento), seguiti dagli autoveicoli (11,3 per cento), dai prodotti chimici (9,0 per cento) e dai metalli di base e prodotti in metallo (8,7 per cento). Anche i settori tipici del Made in Italy confermano una buona performance; infatti, all'incremento registrato dai beni alimentari, bevande e tabacco (7,5 per cento), si affianca la crescita dei prodotti delle altre attività manifatturiere e dei macchinari che hanno mostrato incrementi superiori al 5 per cento. Considerando le importazioni, al forte aumento dei beni energetici (27,4 per cento) che riflette il buon andamento dell'economia e la ripresa del prezzo del petrolio, si affianca quello dei beni intermedi (10,5 per cento), seguiti dai beni strumentali

e di consumo (rispettivamente del 5,9 e del 3,9 per cento). Il dettaglio della composizione settoriale conferma la forte domanda del sistema produttivo. Sono infatti gli acquisti dei metalli di base e di prodotti in metallo che hanno registrato il maggiore aumento (16,4 per cento), insieme agli autoveicoli e ai prodotti chimici (9,7 per cento e 7,0 per cento rispettivamente). Il saldo commerciale ha registrato un buon risultato anche nel 2017, come nei tre anni precedenti. L'avanzo ha infatti raggiunto i 47,4 miliardi (49,6 miliardi nel 2016), continuando ad essere tra i più elevati dell'Unione Europea dopo quelli della Germania e dei Paesi Bassi. Il deficit della bilancia energetica registra un aumento di circa 6,7 miliardi rispetto all'anno precedente, toccando i 33,5 miliardi per effetto delle maggiori importazioni e della ripresa dei prezzi. Il quadro positivo del settore estero si riflette anche nel surplus del saldo corrente della bilancia dei pagamenti (2,8 per cento del PIL), che si approssima ai massimi storici toccati alla fine degli anni novanta. Le prospettive per il settore estero nel 2018 sono orientate alla prosecuzione di tale andamento, come emerso dalle indagini congiunturali rispetto alle attese sul livello degli ordini che della domanda estera. All'inizio dell'anno infatti le informazioni riferite ai primi due mesi evidenziano variazioni tendenziali molto sostenute per entrambi i flussi commerciali (+6,6 per cento le esportazioni e +4,1 per cento per le importazioni). I rischi al ribasso sono da attribuire all'incertezza per i possibili effetti della recente politica commerciale statunitense, oltre al rafforzamento dell'euro. Andamento del credito Nel corso del 2017 è proseguita la dinamica di espansione dei prestiti al settore privato e le rilevazioni più recenti confermano l'espansione del credito, anche nel corso del 2018. I dati preliminari per il mese di gennaio, diffusi dalla Banca d'Italia, mostrano come l'offerta complessiva sia in aumento del 2,7 per cento su base tendenziale. Nonostante la disponibilità di risorse interne e il ricorso a emissioni obbligazionarie continuino a rallentare la domanda, il credito erogato alle imprese non finanziarie ha accelerato rispetto ai mesi precedenti con una variazione tendenziale lievemente sotto la soglia dei due punti percentuali. I prestiti alle famiglie, già in ripresa a partire dal 2016, mostrano una crescita annua di poco inferiore ai 3 punti percentuali, con un contributo che proviene sia dal credito erogato alle famiglie produttrici, sia dalla componente relativa a quelle consumatrici. I tassi d'interesse continuano a rimanere su livelli contenuti e stabili. A inizio 2018, il tasso armonizzato applicato alle famiglie per nuove concessioni legate all'acquisto di abitazioni è pari al 2,25 per cento, mentre quello applicato al credito al consumo resta pari all'8,44 per cento. Per quanto riguarda i nuovi prestiti alle imprese, il tasso medio relativo alle concessioni al di sotto della soglia del milione di euro è di poco inferiore al 2 per cento, mentre al di sopra di tale soglia il tasso è pari all'1,08 per cento.

FIGURA II.15: TASSI D'INTERESSE ALLE IMPRESE NON FINANZIARIE E ALLE FAMIGLIE (in %)




Note: I dati fanno riferimento ai tassi armonizzati applicati alle nuove concessioni in euro.

Fonte: Banca d'Italia.

La qualità del credito continua a migliorare e si è ulteriormente ridotta l'incidenza dei prestiti deteriorati. Si mantiene, infatti, sostenuta la contrazione delle sofferenze, che in gennaio segnano una riduzione di oltre 9 punti percentuali su base tendenziale. Gli stock di crediti in sofferenza verso residenti confermano l'inversione di tendenza già evidenziata a partire dalla seconda metà dello scorso anno. In particolare, nel corso dell'ultimo anno le esposizioni deteriorate nei confronti delle società non finanziarie si sono ridotte poco sotto il 16 per cento del totale dei prestiti, sui valori di fine 2014, mentre le sofferenze delle famiglie sono a circa il 6 per cento dei prestiti, sui livelli del 2013.

FIGURA II.16: SOFFERENZE VERSO RESIDENTI (in percentuale dei prestiti totali)



Fonte: Banca d'Italia.

Tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018 i settori in cui emergevano le principali consistenze per le imprese non finanziarie, hanno confermato la riduzione già evidenziata nel corso dell'ultimo anno. La più recente indagine sul credito bancario nell'Area dell'Euro (Bank Lending Survey), pubblicata in gennaio, non rileva sostanziali variazioni nei criteri di offerta dei prestiti alle famiglie e alle imprese italiane. Per il primo trimestre dell'anno le attese degli intermediari suggeriscono un moderato allentamento nelle condizioni di offerta, sia alle imprese sia alle famiglie. La domanda di prestiti da parte delle imprese ha infatti registrato un incremento, in parte a copertura di investimenti fissi pianificati o sostenuti. Allo stesso modo la domanda di mutui per l'acquisto di abitazioni da parte delle famiglie è in lieve aumento, in linea con le prospettive favorevoli del mercato residenziale. Prospettive per l'economia italiana Scenario a legislazione vigente Le informazioni più recenti di natura quantitativa e qualitativa presentano segnali contrastanti sul ritmo di espansione dell'attività economica nel primo trimestre. I risultati delle indagini sul clima di fiducia delle imprese mostrano una lieve riduzione rispetto alla media del quarto trimestre, pur restando su valori storicamente elevati. Nel settore manifatturiero i saldi sia dei giudizi sugli ordini che delle tendenze sulla produzione si mantengono positivi. Inoltre, per i produttori di beni strumentali aumenta il clima di fiducia e migliorano le attese sugli ordini e sulla produzione. Il grado di utilizzo degli impianti si colloca al di sopra della media di lungo periodo. Dopo il forte aumento registrato in dicembre, l'indice di produzione industriale si è ridotto oltre le attese nei primi due mesi dell'anno (rispettivamente -1,9 per cento m/m a gennaio e -0,5 per cento a febbraio) tornando ai livelli del novembre del 2017. La contrazione è in buona misura legata alla correzione dei giorni lavorativi per lo scostamento tra giorni festivi e quelli di effettiva chiusura delle imprese e alle condizioni climatiche avverse verificatesi in febbraio. Infatti, in tale mese risulta in espansione il solo settore dell'energia (8,1 per cento) mentre sono in contrazione tutti gli altri comparti dell'industria. Sulla base degli ultimi indicatori congiunturali disponibili, si stima comunque che l'indice abbia recuperato nel mese di marzo. Anche la produzione del settore delle costruzioni, dopo la sensibile ripresa registrata a fine 2017, ha fortemente risentito delle condizioni climatiche sfavorevoli con una contrazione in febbraio del 3,6 per cento rispetto al mese precedente. La variazione degli ultimi tre mesi (dicembre-febbraio) rimane comunque positiva e pari

all'1,3% t/t e si prefigura una ripresa nei prossimi mesi data la natura temporanea dei fattori che ne hanno determinato il recente rallentamento. Le compravendite immobiliari, in particolare quelle residenziali, hanno proseguito il loro sentiero di espansione nel corso del 2017 mentre i prezzi delle abitazioni sono rimasti sostanzialmente stabili. Le indagini congiunturali di marzo delineano un sensibile miglioramento della fiducia dei consumatori, dopo il calo di gennaio e la successiva stabilizzazione di febbraio, grazie all'andamento favorevole di tutte le componenti dell'indice. Le prospettive restano positive anche per gli investimenti; in particolare, i risultati di alcune indagini svolte presso le imprese segnalano valori ancora elevati, vicini ai massimi degli ultimi dieci anni, sulle condizioni per investire anche se in lieve decelerazione. Contestualmente, come già indicato, procede la ripresa dell'offerta di credito all'economia a tassi storicamente bassi. I dati mensili sul commercio estero di inizio anno segnalano ancora tassi di crescita sostenuti per importazioni ed esportazioni su base annua, sia pure con una flessione congiunturale. In marzo si è registrata una ripresa dell'inflazione, che è salita allo 0,8 per cento (per l'indice NIC), dallo 0,5 per cento di febbraio. Anche l'inflazione di fondo (al netto di alimentari ed energetici) è salita allo 0,7 per cento, dallo 0,6 per cento di febbraio. L'indice armonizzato a livello europeo (IPCA) ha registrato un tasso di inflazione più elevato, 0,9 per cento, in forte salita rispetto a febbraio (0,5 per cento). Il tasso medio di inflazione tendenziale per l'indice NIC nel primo trimestre è stato di poco superiore allo 0,7 per cento. Tenuto conto della salita del prezzo del petrolio, che nel primo trimestre di quest'anno è stato pari a 67 dollari al barile sul contratto Brent (contro circa 54 dollari nel corrispondente periodo del 2017), si prospetta una crescita dell'indice dei prezzi poco al di sopra dell'1 per cento nell'anno. Come descritto nel paragrafo precedente, il 2018 si apre con un contesto globale nel complesso migliore delle attese, anche secondo i principali previsori. Tuttavia vi sono anche rischi al ribasso che caratterizzano lo scenario internazionale che è stato adottato per la previsione del PIL dell'Italia. Secondo il nuovo scenario tendenziale, nel 2018 il PIL crescerà dell'1,5 per cento in termini reali e del 2,9 per cento in termini nominali. Al netto di arrotondamenti, la previsione di crescita per il 2018 è invariata rispetto ai valori indicati nella Nota di Aggiornamento del DEF del 2017 (si veda il riquadro 'Gli errori di previsione sul 2017 e la revisione delle stime per il 2018 e gli anni seguenti'). Nel 2019 e 2020, si stima che il tasso di crescita reale rallenti rispettivamente all'1,4 per cento e all'1,3 per cento principalmente per effetto dell'aumento delle imposte indirette disposto da precedenti provvedimenti legislativi e in ragione di una valutazione prudente dei rischi geopolitici di medio termine. Nell'ultimo anno di previsione il tasso di crescita del PIL è stimato pari all'1,2 per cento: il maggior grado di incertezza della previsione, connesso ad un orizzonte temporale più lungo, rende infatti opportuna l'adozione di un approccio tecnico in base al quale il trend di crescita dell'economia converge verso quello del prodotto potenziale. Durante l'intero arco previsivo il principale motore della crescita sarebbe rappresentato dalla domanda interna, mentre la domanda estera fornirebbe in media un contributo marginalmente positivo. Gli investimenti costituirebbero la variabile più dinamica, spinti dalla ripresa dell'export, dal progressivo recupero dei margini di profitto e dal miglioramento dei bilanci delle imprese. Gli investimenti in costruzioni crescerebbero in misura più contenuta. Si prevede inoltre che nel 2018 i consumi delle famiglie crescano in linea con l'anno precedente beneficiando dell'aumento del reddito disponibile reale, indotto anche dal rinnovo del contratto nel pubblico impiego e dal pagamento dei relativi arretrati. Nell'anno in corso la valutazione del profilo dei consumi è prudenziale, in quanto sconta un aumento del tasso di risparmio. Per contro, nel biennio successivo i consumi privati rallenterebbero a seguito dell'aumento delle imposte indirette, ma il tasso di risparmio si ridurrebbe lievemente, attestandosi poco sotto l'8 per cento a fine periodo. Il tasso di disoccupazione scenderebbe gradualmente fino a raggiungere il 9,1 per cento nel 2021. Le esportazioni aumenterebbero in media a un tasso leggermente inferiore a quello dei mercati esteri rilevanti per l'Italia e le importazioni sarebbero sospinte dalla maggiore domanda interna. Il saldo delle partite correnti risulterebbe pari a 2,9 punti percentuali di PIL a fine periodo. Nell'insieme, le previsioni non si discostano sostanzialmente dalla media di Consensus Forecasts (1,4 per cento nel 2018 e 1,2 per cento nel 2019). L'approfondimento che segue illustra le motivazioni tecniche della revisione della previsione di crescita per il 2018.

TAVOLA II.1: IPOTESI DI BASE

	2017	2018	2019	2020	2021
Tasso di interesse a breve termine (1)	n,d,	-0,33	0,20	0,93	1,65
Tasso di interesse a lungo termine	2,14	2,18	2,68	3,04	3,34
Tassi di cambio dollaro/euro	1,130	1,232	1,233	1,233	1,233
Variazione del tasso di cambio effettivo nominale	1,1	2,1	0,0	0,0	0,0
Tasso di crescita dell'economia mondiale, esclusa UE	3,9	4,1	3,8	3,5	3,5
Tasso di crescita del PIL UE	2,5	2,3	1,9	1,7	1,5
Tasso di crescita dei mercati esteri rilevanti per l'Italia	5,6	5,2	4,4	4,0	3,7
Tasso di crescita delle importazioni in volume, esclusa UE	4,4	4,7	4,5	4,2	4,2
Prezzo del petrolio (Brent, USD/barile)	54,2	65,0	61,2	58,4	57,0

(1) Per tasso di interesse a breve termine si intende la media dei tassi previsti sui titoli di Stato a 3 mesi in emissione durante l'anno. Per tasso di interesse a lungo termine si intende la media dei tassi previsti sui titoli di Stato a 10 anni in emissione durante l'anno.

TAVOLA II.2A: PROSPETTIVE MACROECONOMICHE

	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	Livello (1)		Variazioni %			
PIL reale	1.594.581	1,5	1,5	1,4	1,3	1,2
PIL nominale	1.716.935	2,1	2,9	3,2	3,1	2,7
COMPONENTI DEL PIL REALE						
Consumi privati (2)	963.068	1,4	1,4	1,0	0,9	1,2
Spesa della PA (3)	314.375	0,1	0,5	0,1	0,4	0,6
Investimenti fissi lordi	283.976	3,8	4,1	2,8	2,4	1,7
Scorte (in percentuale del PIL)		-0,2	0,0	0,1	0,0	0,0
Esportazioni di beni e servizi	507.383	5,4	5,2	4,2	3,9	3,2
Importazioni di beni e servizi	472.734	5,3	5,4	4,0	3,4	3,5
CONTIRIBUTI ALLA CRESCITA DEL PIL REALE						
Domanda interna	-	1,5	1,5	1,1	1,1	1,2
Variazione delle scorte	-	-0,2	0,0	0,1	0,0	0,0
Esportazioni nette	-	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0

(1) Milioni.

(2) Spesa per consumi finali delle famiglie e delle istituzioni sociali private senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (I.S.P.).

(3) PA= Pubblica Amministrazione.

Nota: eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.

TAVOLA II.2B: PREZZI

	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	Livello (1)					
Deflatore del PIL	107,7	0,6	1,3	1,8	1,7	1,5
Deflatore dei consumi privati	108,9	1,2	1,1	2,2	2,0	1,5
IPCA	101,3	1,3	1,1	2,2	2,0	1,5
Deflatore dei consumi pubblici	101,6	0,8	2,3	-0,2	0,1	0,1
Deflatore degli investimenti	105,9	0,6	1,0	2,4	2,1	2,1
Deflatore delle esportazioni	105,9	1,7	1,7	1,8	1,6	1,6
Deflatore delle importazioni	102,5	3,1	2,9	1,8	1,6	1,6

TAVOLA II.2C: MERCATO DEL LAVORO

	2017	2017	2018	2019	2020	2021
	Livello (1)					
Occupati di contabilità nazionale	25.106	1,1	0,8	0,8	0,9	0,9
Monte ore lavorate	43.247.018	1,0	1,1	0,8	0,9	0,9
Tasso di disoccupazione		11,2	10,7	10,2	9,7	9,1
Produttività del lavoro misurata sugli occupati	63.515	0,4	0,8	0,6	0,4	0,3
Produttività del lavoro misurata sulle ore lavorate	37	0,5	0,4	0,5	0,4	0,3
Redditi da lavoro dipendente	683.674	2,3	2,9	2,2	2,4	2,4
Costo del lavoro	40.461	0,2	1,5	1,0	1,2	1,4

(1) Unità di misura: migliaia di unità per gli occupati di contabilità nazionale e il monte ore lavorate; euro a valori costanti per la produttività del lavoro; milioni di euro a valori correnti per i redditi da lavoro dipendente ed euro per il costo del lavoro.

TAVOLA II.2D: CONTI SETTORIALI

% PIL	2017	2018	2019	2020	2021
Accreditamento/indebitamento netto con il resto del mondo	2,7	2,5	2,7	2,9	2,9
Bilancia dei beni e servizi	3,1	2,8	2,9	3,1	3,2
Bilancia dei redditi primari e trasferimenti	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Conto capitale	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Indebitamento/surplus del settore privato	5,0	4,1	2,7	2,4	2,0
Indebitamento/surplus delle Amministrazioni Pubbliche	-2,3	-1,6	-0,8	0,0	0,2


LE REGOLE DI BILANCIO PER LE AMMINISTRAZIONI LOCALI

Il contributo di regioni, province e comuni al conseguimento dell'obiettivo di indebitamento netto perseguito a livello nazionale nel rispetto del Patto di Stabilità e Crescita è disciplinato dalla regola del pareggio di bilancio, entrata in vigore a partire dal 2016. Il percorso di superamento del Patto di Stabilità Interno è stato consolidato con le nuove norme introdotte nell'agosto del 2016 che individuano un unico saldo non negativo in termini di competenza tra entrate finali e spese finali, al

netto delle voci attinenti all'accensione o al rimborso di prestiti, sia nella fase di previsione che di rendiconto. La riforma del 2016 ha seguito l'entrata in vigore della riforma contabile degli enti territoriali⁷ la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, garantisce: i) il rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente per tutte le amministrazioni territoriali; ii) il passaggio ad una rilevazione basata sulla competenza finanziaria potenziata. Al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionali concorrono le regioni, le Province Autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e tutti i comuni, a prescindere dal numero di abitanti⁸. Rimangono fermi gli obblighi di comunicazione, di monitoraggio e certificazioni attestanti il conseguimento degli obiettivi da parte degli enti nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze che effettua il monitoraggio sul rispetto della regola. Le norme hanno ampliato le possibilità di finanziamento degli investimenti sul territorio. In un'ottica di sostenibilità di medio-lungo periodo e di finalizzazione del ricorso al debito, da un lato sono mantenuti fermi i principi generali, in particolare: i) il ricorso all'indebitamento da parte degli enti territoriali è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento, nei limiti previsti dalla legge dello Stato⁹; ii) le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, dove sono evidenziati gli oneri da sostenere e le fonti di copertura nei singoli esercizi finanziari. Dall'altro, invece, le nuove regole consentono che gli investimenti pubblici locali siano finanziati, oltre che attraverso il ricorso al debito, anche tramite l'utilizzo dei risultati d'amministrazione degli esercizi precedenti. Le operazioni di indebitamento e la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento sono demandate ad apposite intese regionali ed ai Patti di solidarietà nazionale. Le intese devono, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la regione stessa e, in analogia, i Patti di solidarietà nazionale devono, comunque, assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica del complesso degli enti territoriali. La normativa vigente prevede l'inclusione nel saldo non negativo tra le entrate e le spese finali del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV), sia nelle entrate sia nelle spese. Tale fondo è costituito da risorse già accertate nell'esercizio in corso ma destinate al finanziamento di obbligazioni passive in esercizi successivi. Svolge pertanto una funzione di raccordo tra più esercizi finanziari. La considerazione del FPV tra le poste utili alla determinazione dell'equilibrio complessivo genera effetti espansivi soprattutto per la spesa in investimenti da parte dei comuni.

Il quadro normativo considera, infine, una diversificazione del rapporto Stato-enti territoriali a fronte delle diverse fasi del ciclo economico: nelle fasi avverse del ciclo o al verificarsi di eventi eccezionali è previsto, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; nelle fasi favorevoli del ciclo economico è previsto il concorso degli enti territoriali alla riduzione del debito del complesso delle amministrazioni pubbliche attraverso versamenti al Fondo per l'ammortamento dello Stato. L'applicazione della nuova regola del pareggio di bilancio ha rafforzato il percorso di contenimento dell'indebitamento netto e stabilizzazione del debito del settore delle Amministrazioni locali: negli ultimi anni il saldo del comparto permane in avanzo mentre il debito si riduce, in valore assoluto e in rapporto al PIL.

FIGURA VI.1: INDEBITAMENTO NETTO E DEBITO DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI (in percentuale del PIL)



Fonte: Elaborazione MEF su dati ISTAT e Banca d'Italia.

Il sistema sanzionatorio-premiale assicura una proporzionalità tra premi e sanzioni e tra sanzioni e violazioni; il sistema sanzionatorio prevede un trattamento differenziato in caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio con uno sfioramento inferiore oppure maggiore o uguale al 3 per cento delle entrate finali accertate. In caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio, uno sfioramento inferiore al 3 per cento delle entrate finali comporta il blocco delle sole assunzioni a tempo indeterminato, con la possibilità di assumere a tempo determinato nei limiti consentiti dalla normativa vigente. Nel caso di uno sfioramento superiore o uguale al 3 per cento scatta il blocco sia delle assunzioni a tempo indeterminato sia determinato. Lo stesso principio di gradualità è applicato

anche alle sanzioni che prevedono un limite sugli impegni di spesa corrente e al versamento delle indennità di funzione e gettoni del Presidente, Sindaco e Giunta. In ogni caso, vige il divieto di ricorrere all'indebitamento e la sanzione pecuniaria da comminare agli amministratori in caso di accertamento del reato di elusione. Inoltre, la sanzione economica viene recuperata in un triennio. Per favorire gli investimenti sul territorio, la Legge di Bilancio 2018 rafforza le misure già introdotte con la Legge di Bilancio 2017, assegnando spazi finanziari, nell'ambito dei Patti di solidarietà nazionale (c.d. Patti di solidarietà nazionale 'verticali'), agli Enti locali fino a complessivi 900 milioni annui, di cui 400 milioni destinati all'edilizia scolastica e 100 milioni destinati ad interventi di impiantistica sportiva, per il biennio 2018 e 2019 e 700 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. Ulteriori misure in materia di investimenti delle amministrazioni locali sono state avviate nel 2017 e rafforzate con la Legge di Bilancio 2018. I primi interventi sono stati indirizzati al finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva dei comuni della zona a rischio sismico 1 (estesa alla zona a rischio sismico 2 nel 2018), per un ammontare pari a 5 milioni per il 2017, 25 milioni per il 2018 e 30 milioni per il 2019). Con la Legge di Bilancio 2018 sono stati previsti, poi, contributi agli investimenti per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 150 milioni per il 2018, 300 milioni per il 2019 e 400 milioni per il 2020).

Il Patto per la Salute e i Tetti alla spesa farmaceutica

La spesa delle regioni per la sanità è soggetta alla disciplina contenuta nel Patto per la Salute, un'intesa avente un orizzonte temporale triennale, negoziata tra Stato, regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. Dal 2000 attraverso tali intese, i soggetti istituzionali coinvolti concordano l'ammontare delle risorse da destinare al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) al fine di garantire le risorse necessarie alla programmazione di medio periodo, fissando gli strumenti di governance del settore e le modalità di verifica degli stessi. A fronte del finanziamento statale al SSN, si richiede alle regioni di assicurare l'equilibrio nel settore sanitario, tramite l'integrale copertura di eventuali disavanzi. In caso di deviazione dall'equilibrio sono previste misure correttive automatiche, quali l'aumento dell'imposta addizionale regionale sul reddito delle persone fisiche e dell'IRAP e il divieto di sostituzione del personale in quiescenza (turn over). Strumento essenziale della governance è l'obbligo di presentare un Piano di rientro se il settore sanitario regionale presenta un deficit superiore ad una certa soglia fissata per legge, ovvero se la regione presenta rilevanti carenze nella qualità delle cure. All'interno del piano sono programmate le misure da mettere in atto al fine di ripristinare la posizione di pareggio di bilancio su un orizzonte temporale di tre anni e la definizione degli strumenti di monitoraggio e verifica della sua attuazione. La normativa prevede, infine, il commissariamento della funzione sanitaria, qualora il piano di rientro non sia redatto in modo adeguato o non sia attuato nei tempi e nei modi previsti. Dal 2016, la presentazione dei Piani di rientro è obbligatoria anche per le aziende ospedaliere, incluse quelle universitarie, gli Istituti di ricovero e cura di natura pubblica e degli altri enti che erogano prestazioni di ricovero e cura, che presentino squilibri di un certo rilievo tra costi e ricavi o non rispettino parametri di qualità ed efficacia delle cure. L'ultimo Patto per la Salute è stato stipulato il 10 luglio 2014 ed è relativo al triennio 2014-2016. Nell'accordo è stato definito il livello del finanziamento cui concorre lo Stato e sono stati affrontati aspetti relativi all'organizzazione e alla regolamentazione del SSN. Il Patto è stato recepito nella Legge di Stabilità per il 2015. Per gli anni successivi al 2016 gli interventi normativi più recenti hanno ridefinito il livello di finanziamento del SSN, pur in assenza di un nuovo accordo. In particolare, la Legge di Bilancio per il 2017 ha rideterminato il finanziamento del SSN, fissandolo in 113 miliardi per il 2017, 114 miliardi per il 2018 e 115 miliardi nel 2019. Successivamente è intervenuto il decreto ministeriale del 5 giugno 2017 che ha ridotto i predetti importi di 423 milioni per il 2017 e di 604 milioni a decorrere dal 2018 a seguito della mancata stipula degli Accordi con le Autonomie speciali per la quota di manovra a loro carico¹⁶. La Legge di Bilancio per il 2018 non ha previsto ulteriori variazioni del livello del finanziamento del SSN.

A partire dal 2017, una quota del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, pari a 1 miliardo, è vincolata alla spesa per l'acquisto di particolari tipi di farmaci di cui 500 milioni per farmaci innovativi e 500 milioni per farmaci oncologici. I vincoli sulla spesa farmaceutica sono stati modificati in modo sostanziale dalla Legge di Bilancio per il 2017. In particolare, i tetti vigenti risultano fissati nella misura del 7,96 per cento del livello del finanziamento del SSN con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata¹⁷ e nella misura del 6,89 per cento con riferimento alla spesa farmaceutica per acquisti diretti¹⁸. In caso di sfioramento dei tetti è tuttora vigente il meccanismo automatico di correzione (c.d. payback). Se viene superato il tetto della spesa farmaceutica convenzionata, la parte eccedente deve essere coperta dalla catena degli operatori del settore farmaceutico (produttori, grossisti, farmacie); eventuali eccedenze di spesa rispetto al tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti sono addebitate per il 50 per cento alle regioni e il restante 50 per cento alle aziende farmaceutiche. Nella Legge di Bilancio per il 2018 sono incluse disposizioni dirette a prevedere la definitiva chiusura del contenzioso instaurato dalle aziende farmaceutiche sulle quote di payback a loro carico del periodo 2013- 2015, nonché disposizioni concernenti il versamento da parte delle medesime aziende, in favore delle regioni, del payback 2016.

1.2 Analisi strategica delle condizioni esterne

Situazione socio-economica

Dopo aver brevemente analizzato, nel paragrafo 1.0, le principali variabili macroeconomiche e le disposizioni normative di maggior impatto sulla gestione degli enti locali, in questo paragrafo intendiamo rivolgere la nostra attenzione sulle principali variabili socio economiche che riguardano il territorio amministrato.

A tal fine verranno presentati:

- L'analisi della popolazione;
- L'analisi del territorio e delle strutture;
- L'analisi sull'economia insediata.

Popolazione:

L'analisi demografica costituisce certamente uno degli approfondimenti di maggior interesse per un amministratore pubblico.

La conoscenza pertanto dei principali indici costituisce motivo di interesse perché permette di orientare le politiche pubbliche.

Popolazione legale al censimento (2011)		n°	1212
Popolazione residente alla fine del penultimo anno precedente		n°	1143
di cui:	maschi	n°	608
	femmine	n°	535
	nuclei familiari	n°	611
	comunità/convivenze	n°	1
Popolazione al 1 gennaio 2017 (anno precedente)		n°	1172
Nati nell'anno	n°	6	
Deceduto nell'anno	n°	20	
	Saldo naturale	n°	-14
Immigrati nell'anno	n°	39	
Emigrati nell'anno	n°	54	
	Saldo migratorio	n°	-15
Popolazione al 31 dicembre 2017 (anno precedente)		n°	1143
di cui:			
In età prescolare (0/6 anni)		n°	
In età scuola obbligo (7/14 anni)		n°	
In forza lavoro 1° occupazione (15/29)		n°	
In età adulta (30/65 anni)		n°	
In età senile (oltre 65 anni)		n°	
Tasso di natalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2013	0,48 %
		2014	0,49 %
		2015	0,59 %
		2016	0,50 %
		2017	0,50 %
Tasso di mortalità ultimo quinquennio:		Anno	Tasso
		2013	1,70 %
		2014	2,21 %

	2015		1,34 %
	2016		1,84 %
	2017		1,90 %
Popolazione massima insediabile come da strumento urbanistico vigente	abitanti entro il	n°	3100 31/12/2011
Livello di istruzione della popolazione residente: <pre>{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\charset0 Times New Roman;}} \viewkind4\uc1\pard\lang1040\fs16 1) licenza elementare.....20%\par 2) Licenza media inferiore40%\par 3) Licenza media superiore.....</pre>			
Condizione socio-economica delle famiglie: <pre>{\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0{\fonttbl{\f0\fnil\charset0 Times New Roman;}} \viewkind4\uc1\pard\lang1040\fs16 La famiglia media \e8 composta da tre componenti. Rilevante l'indice degli anziani-pensionati che vivono da soli. La condizione econom</pre>			

Popolazione: trend storico

Descrizione	2013	2014	2015	2016	2017
Popolazione complessiva al 31 dicembre	1219	1194	1182	0	1143
In età prescolare (0/6 anni)	38	42	53		
In età scuola obbligo (7/14 anni)	59	49	45		
In forza lavoro 1° occupazione (15/29 anni)	154	148	142		
In età adulta (30/65 anni)	614	597	594		
In età senile (oltre 65)	354	358	348		

.... inserire eventuali considerazioni in merito alla composizione demografica delle popolazione residente

Territorio:

La conoscenza del territorio comunale e delle sue strutture costituisce attività preliminare per la costruzione di qualsiasi strategia. A tal fine nella tabella che segue vengono riportati i principali dati riguardanti il territorio e le sue infrastrutture, presi a base della programmazione.

SUPERFICIE

Kmq 109,00	
------------	--

Risorse Idriche:

Laghi n° 1	Fiumi e Torrenti n°
------------	---------------------

Strade:

Statali km 17,00	Provinciali km 45,00	Comunali km 64,00
Vicinali km 97,00	Autostrade km 0,00	

1.3 Analisi strategica delle condizioni interne

L'analisi degli organismi gestionali del nostro ente passa dall'esposizione delle modalità di gestione dei principali servizi pubblici, evidenziando la modalità di svolgimento della gestione (gestione diretta, affidamento a terzi, affidamento a società partecipata), nonché dalla definizione degli enti strumentali e società partecipate dal nostro comune che costituiscono il Gruppo Pubblico Locale.

Nei paragrafi che seguono verranno analizzati:

- I servizi e le strutture dell'ente;
- Gli strumenti di programmazione negoziata adottati o da adottare;
- Le partecipazioni e la conseguente definizione del Gruppo Pubblico Locale;
- La situazione finanziaria;
- La coerenza con i vincoli del patto di stabilità.

Servizi e Strutture

Attività		2017	2019	2020	2021
Asili nido	n.0	posti n.0	posti n.0	posti n.	posti n.
Scuole materne	n.1	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Scuole elementari	n.1	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Scuole medie	n.1	posti n.	posti n.	posti n.	posti n.
Strutture per anziani	n.0	posti n.0	posti n.0	posti n.	posti n.
Farmacie comunali		n.0	n.0	n.	n.
Rete fognaria in Km		16	16	0	0
- Bianca					
- Nera					
- Mista		16	16		
Esistenza depuratore		S	S		
Rete acquedotto in Km		26	26		
Attuazione servizio idrico integrato		S	S		
Aree verdi, parchi, giardini	n.3	hq 1	n.3	hq 1	n. hq
Punti luce illuminazione pubblica		n.	n.	n.	n.

Rete gas in Km ²				
Raccolta rifiuti in quintali	0	0	0	0
- Civile				
- Industriale				
- Raccolta diff.ta	S	S		
Esistenza discarica				
Mezzi operativi	n.1	n.1	n.	n.
Veicoli	n.7	n.7	n.	n.
Centro elaborazione dati				
Personal computer	n.13	n.13	n.	n.
<p>Altre strutture: {\rtf1\ansi\ansicpg1252\deff0{fonttbl{\f0\fnil\fcharset0 Times New Roman;}}\viewkind4\uc1\pard\lang1040\fs16\par }</p>				

Organismi gestionali

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2,23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 13/10/2018 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Cessione/Alienazione quote			
Liquidazione			
Fusione/Incorporazione			

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. “*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, di rette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi".

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le "partecipazioni indirette" soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato "1" - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con deliberazione di Consiglio comunale n.18 del 13/10/2017, questo Comune ha provveduto ad *attivare, e/o a proseguire*, le *attività/procedure* necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati. La ricognizione effettuata ***non prevede*** un nuovo piano di razionalizzazione

SEZIONE - INFORMAZIONI PRELIMINARI SULLA NAZIONALITÀ

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Nazionalità	ITALIANA

SEZIONE - DATI ANAGRAFICI

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Codice fiscale società partecipata	01075000578
Denominazione	SERVIZI AMBIENTALI PROVINCIA DI RIETI SRL
Anno di costituzione della società	2011
Forma giuridica	SOCIETÀ A RESP. LIMITATA
Stato della società	ATTIVA
Anno di inizio della procedura	/
Società che emette azioni quotate in mercati regolamentati	/
Società che ha emesso, alla data del 31/12/2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati	/

SEZIONE - SETTORE DI ATTIVITÀ

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Settore Ateco 1	38.1100 (SERVIZI DI RACCOLTA E TRASPORTO DI RIFIUTI SECONDO URBANI)
Settore Ateco 2	
Settore Ateco 3	

SEZIONE - DATI DI BILANCIO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Risultato d'esercizio (ultimi 5 anni)	Anno di riferimento 2015
	Bilancio approvato Si/No
	Risultato d'esercizio € - 17'380,68
	Fatturato € 0
	Anno di riferimento 2014
	Bilancio approvato Si/No
	Risultato d'esercizio € - 19'029,00
	Fatturato € 0
	Anno di riferimento 2013
Fatturato (ultimi 3 anni)	Bilancio approvato Si/No
	Risultato d'esercizio € - 45'217,84
	Fatturato € 0
	Anno di riferimento 2012
	Bilancio approvato Si/No
	Risultato d'esercizio € - 22'146,00
	Anno di riferimento 2011
	Bilancio approvato Si/No
	Risultato d'esercizio € - 13'393,00
Numero dipendenti	14 (AL 31/12/2016) - 0 (AL 31/12/2015)
Costo del personale	€ 407'371,00 (ANNO 2016 - VOCE 29 CONTO ECONOMICO)
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compensi dei componenti dell'organo di amministrazione	0 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	5 (3 SINDACI EFFETTIVI + 2 SINDACI SUPPLEMENTI)
Compensi dei componenti dell'organo di controllo	€ 10'913,61 (ANNO 2016)

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE

NOME DEL CAMPO		CONTENUTO DEL CAMPO	
Società controllata	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Detenzione di partecipazioni da parte della società	<input checked="" type="checkbox"/>	No	

QUOTA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

NOME DEL CAMPO		CONTENUTO DEL CAMPO	
Quota % di partecipazione detenuta direttamente nella società		0,71%	

QUOTA DI PARTECIPAZIONE INDIRETTA

NOME DEL CAMPO		CONTENUTO DEL CAMPO	
Codice fiscale della "tramite" controllata			
Denominazione della "tramite" controllata			
Natura della "tramite" controllata			
Quota % di partecipazione detenuta indirettamente dall'Amministrazione nella società			

SEZIONE – DATI PER LA REVISIONE STRAORDINARIA ED ESITO

NOME DEL CAMPO	CONTENUTO DEL CAMPO
Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o strumenti finanziari	Si/No NO
Tipologia di procedure avviate per la quotazione	NO
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 lett. a)	Si/No NO
Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016	Si/No NO
Attività svolta dalla partecipata in favore dell'Amministrazione	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 20 c. 2 lett. c)	Si/No
Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f)	Si/No
Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g)	Si/No
"Holding pura"	Si/No
Società in house	Si/No
Previsione nello statuto della società in house di limiti sul fatturato	
Esito della ricognizione	
Modalità (razionalizzazione)	
Termine previsto per la razionalizzazione	

Indirizzi Generali, di natura strategica, relativa alle risorse finanziarie, analisi delle risorse

Risorse finanziarie

	Acc. Comp.	Acc. Comp	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Titolo 1 - Entrate di natura tributaria	1.466.094,61	1.095.139,12	1.124.661,25	1.098.688,75	1.099.000,00	1.099.000,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	26.255,51	106.159,92	143.000,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	267.935,73	261.620,14	443.884,77	228.678,00	133.500,00	133.500,00
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	211.954,45	128.449,39	523.457,72	215.651,64	55.000,00	30.000,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	1.491,80	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere cassiere	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	361.870,11	383.838,57	782.083,51	797.750,00	797.750,00	797.750,00

Tributi e tariffe dei servizi pubblici

CONFERMA ALIQUOTA IRPEF DELL'ANNO 2018 PER L'ANNO 2019

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);

- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, il quale, con prevede un'aliquota unica in misura pari allo 0,5%;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra, ammonta a €. 60.150,00, determinato secondo un criterio *di competenza*;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) **e dall'art. 1 comma 37 lettera a) il quale sospende, per il 2016, il 2017 e il 2018**, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune con delibera di natura regolamentare, può unicamente:

- a. variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- b. individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2019_2021;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2019/2021, mantenere l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF confermando:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0.5%;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 60.150,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione *dell'aliquota*, determinato sulla base delle stime effettuate presso il Portale del Federalismo Fiscale secondo il *criterio di cassa*;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli unanimi. espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare, per le motivazioni esposte in premessa l' aliquota prevista per il 2018 anche per il 2019 in misura pari allo 0,5%;
2. con separata votazione, ad esito favorevole unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.-

CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

CONFERMA TARIFFE DELL'ANNO 2018 PER L'ANNO 2019.

Richiamato l'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 447, il quale stabilisce testualmente che:

“1. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. I comuni e le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.

Dato atto che questo ente si è avvalso della facoltà concessa dall'articolo 63 del d.Lgs. n. 446/1997 e ha sostituito la tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche con il canone;

Ritenuto pertanto necessario provvedere all'approvazione delle relative tariffe per l'anno 2019;

Visto il "*Regolamento comunale per l'applicazione del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche*", il quale demanda alla Giunta Comunale l'approvazione delle tariffe per l'applicazione del canone;

Verificato che, sulla base delle attuali tariffe, il gettito del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche per l'anno 2018 (esercizio precedente) è quantificato in € 8.020,00;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 37, L. 27 dicembre 2017, n. 205, il quale sospende, per il 2016, 2017 e 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016, 2017 e 2018, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse aliquote. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Dato atto che, avendo il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche natura di entrata patrimoniale e non tributaria (rif. sentenza Corte costituzionale n. 64/2008), non si applica il blocco di cui sopra;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2019/2010;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale il periodo 2019/2021, dal quale emerge l'esigenza di reperire le risorse generali necessarie alla copertura delle spese per l'erogazione di beni e servizi assicurando un gettito del canone di occupazione degli spazi ed aree pubbliche pari a € 7.000,00;

Ritenuto quindi di confermare per il 2019 le tariffe del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche del dell'anno 2018;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale;

A votazione unanime e palese

1. DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2019 le tariffe del canone per l'occupazione permanente e temporanea di spazi ed aree pubbliche previste per l'anno 2018;
2. di stimare in € 7.000,00 il gettito del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2019, derivante dall'applicazione delle tariffe sopra determinate.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni – Conferma tariffe 2018 anche per l'anno 2019.

1. Visto il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il relativo Regolamento comunale, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Visto l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:

“In deroga a quanto all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamati:

- l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Richiamato il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale sono state modificate le tariffe d’imposta per l’effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;

Visto l’art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, successivamente abrogato a decorrere dal 26 giugno 2012 ad opera dell’articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 83/2012 (conv. in legge n. 134/2012), il quale prevedeva che i comuni potessero aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;

- fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a decorrere dal 1° gennaio 2000;

Visto l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;

Verificato che il gettito dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2018 (esercizio precedente a quello di riferimento), quale risulta dai dati di bilancio definitivamente assestati, è di Euro 4.511,15;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Vista la proroga del blocco anche per il 2018, con la sola eccezione della TARI e dell'Imposta di soggiorno;

Rilevato dunque, sulla base della norma richiamata, che:

- il comune può unicamente variare in riduzione le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità;
- sono fatti salvi gli adeguamenti automatici delle tariffe derivanti dal passaggio di classe;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2019/2021;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

Analizzato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e verificata la necessità/l'opportunità, nell'ambito delle politiche di bilancio e degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale:

- confermare per l'esercizio 2019 le tariffe previste nell'anno 2018;

Valutato in € 4.000,00 il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione delle tariffe;

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

A votazione unanime e palese;

1. DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2019 le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni previste per l'anno 2018;
2. di stimare in € 4.000,00 il gettito dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2018, derivante dall'applicazione delle tariffe come sopra determinate;
3. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

2. DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

SERVIZIO ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE ANNO 2019

PREMESSO che l'art. 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che, per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedotto, fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e ferme restando le modalità di applicazione delle stesse ai sensi del comma 5 del medesimo art. 13, i relativi parametri e limiti sono fissati con deliberazione del C.I.P.E.;

CHE con deliberazione 22 giugno 2000, n. 62, il CIPE ha deliberato le direttive per la determinazione, in via transitoria, delle tariffe dei servizi acquedottistici, di fognatura e depurazione;

CHE gli enti devono attenersi alle predette direttive fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato;

CHE l'art. 54 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio preventivo, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

CHE, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42, 48 e 172 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, compete alla Giunta comunale l'approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell'approvazione dello schema di bilancio preventivo;

CHE, ai sensi dei citati artt. 42 e 172 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, compete al Consiglio comunale, nell'approvazione del Bilancio di previsione, approvare le seguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;

CONSIDERATO che il servizio idrico integrato costituisce obiettivo primario il conseguimento del riequilibrio tra entrate e costi sostenuti, sia attraverso processi di miglioramento dell'efficacia e dell'economicità di gestione, sia mediante l'adeguamento ed il riequilibrio tariffario;

CONSIDERATO che la citata deliberazione CIPE 22 giugno 2000 prevede che gli Enti, che nel 1999 non hanno coperto i costi del servizio, quali risultanti dalla somma dei costi operativi e degli ammortamenti iscritti in bilancio, applicano aumenti tariffari che consentano la copertura dei costi stessi in limiti ricompresi tra un minimo dell'80% ed un massimo del 100%;

RITENUTO adeguarsi alle direttive impartite dal CIPE con delibera n. 52 del 04/04/2001 ed in particolare al superamento del minimo impegnato negli usi domestici, clausola contrattuale per effetto della quale l'utente si obbliga a pagare un certo quantitativo annuale d'acqua ad un prezzo particolarmente agevolato, teso a favorire i consumi essenziali;

CONSIDERATO che secondo quanto stabilito dalla citata delibera CIPE, l'abbattimento del minimo contrattuale potrebbe determinare una perdita di gettito da compensare in prima istanza con l'introduzione di una quota fissa e, se non sufficiente, con incrementi proporzionali delle varie fasce che compongono l'articolazione tariffaria;

VISTO il D.Lgs 03/4/2006, n. 152 e s.m.i.;

VISTA la delibera CIPE n. 117 del 28/11/2008;

VISTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 02 del 23/04/2010 è stato approvato il nuovo Regolamento Comunale per la distribuzione dell'acqua potabile;

VISTA la tariffa del servizio acquedotto adottata per l'anno 2018 con deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 12/02/2018 ;

TENUTO CONTO che per l'applicazione della tariffa per il servizio svolto durante l'anno 2018 potranno essere adottate, da parte del CIPE, direttive che integrino quelle sopra ricordate;

RITENUTO di confermare, per l'anno 2019, le categorie di utenza e le tariffe del servizio acquedotto, approvato con delibera Consiglio Comunale 02/2010;

RITENUTO altresì di confermare la tariffa per il servizio di fognatura, come determinata con delibera C.C. n° 02/2010;

DI DARE ATTO, che per espressa disposizione di legge di cui all'art. 31 della L. 448/98, il canone di depurazione deve essere fissato in Euro 0,350 al mc;

ESPRESSO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei servizi Tributi e Finanziario;

VISTO il T.U delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale per la gestione del servizio acquedotto;

VISTO il regolamento comunale del servizio finanziario e contabile ;

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 22 del 01/08/2018 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per la sottoscrizione del presente atto;

DELIBERA

1) di determinare per l'anno 2019 le tariffe del servizio acquedotto, nelle misure che risultano dall'allegato prospetto (All. A) differenziate per categoria di utenza,

- 2) di confermare per l'anno 2019 la tariffa del servizio di fognatura, nell'importo di Euro 0,093 al mc.
- 3) di fissare la tariffa della depurazione, come stabilito dalla legge richiamata in premessa, in Euro 0,350 al mc.
- 4) di dare atto che le tariffe di cui ai punti 1-2-3- sono applicabili dal 1/1/2019.
- 5) di approvare il piano tecnico - economico del servizio acquedotto per il 2019 che allegato alla presente proposta, ne fa parte integrante (All. B), dal quale risulta una percentuale di copertura dei costi di gestione del servizio pari a 100,00 %;
- 6) di introitare il gettito della tariffa del servizio idrico integrato nel titolo 3, cat. 01 del Bilancio 2014 -Risorsa 0680.
- 7) di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione dell'esercizio 2019.

Con successiva e separata votazione, ad esito _____, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

Descrizione	Fasce	Tariffa
QUOTA FISSA (Nolo contatore)		
Non residenti		€ 30,00
Residenti		€ 15,00
Consumi domestici		
	Fino al consumo di mc. 50 (solo residenti)	€ 0,60 al mc
	Da mc 51 a mc 100 (residenti)	€ 0,90 al mc
	Da mc 1 a mc 100 (non residenti)	€ 0,90 al mc
	Da 101 mc a 200	€ 1,00 al mc
	Oltre 200 mc	€ 1,10 al mc
Consumi per uso industriale, artigianale e commerciale		
	Fino al consumo di mc 100	€ 0,90 al mc
	Oltre 100 mc	€ 1,10 al mc
Consumi per uso agricolo e zootecnico		
	Fino al consumo di mc 100	€ 0,90 al mc
	Oltre 100 mc	€ 1,10 al mc
Consumi per uso ricreativo e sportivo		
		€ 1,10 al mc
Consumi per uso cantiere di lavoro ed altro		€ 1,10 al mc
Fognatura		€ 0,093 al mc
Depurazione		€ 0,350 al mc
Spese di allaccio entro 10 mt lineari dalla derivazione		€ 51,65
Spese di allaccio oltre 10 mt lineari dalla derivazione		prezziario regionale
Sostituzione o riparazione contatore causa incuria utente		€ 30,00

COPERTURA DEL COSTO DEI SERVIZI SOGGETTI A CONTROLLO
SERVIZIO ACQUEDOTTO

Missione Programma	Oggetto dell'uscita	COSTI				RICAVI Capitolo 290 Titolo 3 Tipologia 100 Totale	% di copertura effettiva dei costi	% di copertura minima per legge dei costi
		Personale	Altre spese correnti	Ammortamenti	Totale			
09 / 04	Servizio idrico	25.000,00			25.000,00	100.000,00	100,00	80
09 / 04			7.000,00		7.000,00			
09 / 04			28.000,00		28.000,00			
09 / 04			40.000,00		40.000,00			
	Personale utilizzato per il servizio: lunita							
	Totale	25.000,00	75.000,00		100.000,00	100.000,00	100,00	80

RIPARTIZIONE DEI COSTI PER LE UNITA' DI SERVIZIO

DETERMINAZIONE TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI) ANNO 2019

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :

-IMU (imposta municipale propria)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

-TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

-TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 24-06-2014 con la quale è stato approvato il regolamento IUC, da applicare a far data dal 01.01.2014;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 04 ad oggetto: "Modifica Regolamento TARI";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 12-02-2018 con la quale sono state determinate le tariffe della componente TARI per l'anno 2018;

VISTO il comma 652 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), come modificato dall'art. 1 comma 27 lettera "a" della legge n. 208 del 28-12-2015 (legge di stabilità 2016):

comma 652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

"Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014-2015-2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1 tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1";

VISTO il comma 682 all'art. 1 della Legge 147/2013 il quale dispone:

Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

VISTO il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27-12-2013 il quale dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

VISTO l'art. 9-bis del decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, coordinato con la legge di conversione n. 8 del 23-05-2014:

((1. All'art. 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al settimo periodo, le parole da: «, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti» fino a: «non risulti locata» sono soppresse e dopo l'ottavo periodo e' inserito il

segunte: «A partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta **dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)**, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso».

2. Sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.

TENUTO CONTO che il comune invia ai contribuenti un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'importo di ogni singola rata e la scadenza;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: **16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali**, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, **è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione**. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dal Regolamento IUC** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

DATO ATTO che, sono stati definiti e riportati nell'allegato "A" e "B" i seguenti coefficienti:

1. Coefficienti di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche (ka);
2. Coefficienti proporzionali di produttività per numero di componenti del nucleo familiare per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche (kb);
3. Coefficienti proporzionali di produttività per superficie per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione degli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizioni da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile;
4. Coefficienti di potenziale produzione per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche (kc);
5. Coefficienti di produzione Kg/m² annuo (Kd) per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche.

6. Per le utenze domestiche occupate da non residenti, da residenti temporaneamente all'estero, quelle tenute a disposizione dagli utenti residenti nonché quelle tenute a disposizione da enti diversi da persone fisiche occupate da soggetti non residenti nell'immobile è stata attribuita, ai fini dell'approvazione della tariffa, un numero di componenti della famiglia in rapporto alla superficie, come seguito riportato:

SUPERFICIE	NUMERO OCCUPANTI
Da 0 a 40 mq	1
Da 41 a 200 mq	2
Oltre 201 mq	3

CONSIDERATO che per l'anno d'imposta 2019, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere trasmesse telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze tramite il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

TENUTO conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- per la formazione delle tariffe per le utenze domestiche trova applicazione l'art. 5 del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e successive modificazioni;
- per la formazione delle tariffe per le utenze non domestiche trova applicazione il criterio di cui al comma 652 dell'art. 1 della Legge 147/2013 nel rispetto del principio "chi inquina paga" sancito dall'art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;

PRESO ATTO quindi che i costi del servizio, così come dettagliati nel piano finanziario 2019 redatto secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 158/1999, ammontano a complessivi € **219.050,00** così ripartiti:

		Previsione 2019
	COSTO FISSO	€/a
CSL	Spazzamento	27.000,00
CCD	Costi comuni diversi	6.050,00
AC	Altri costi operativi di gestione	0
CK	Costi d'uso del capitale	0
TCF	TOTALE COSTI FISSI (CSL+CCD+AC+CK)	33.050,00

	COSTO VARIABILE	€/a
CTR	Costi di trattamento e riciclo	0
TCV	TOTALE COSTI VARIABILI	186.000,00
	TOTALE COSTO DEL SERVIZIO	219.050,00
	Tributo Provinciale 5%	10.950,00
	TOTALE	230.000,00

VERIFICATO pertanto che il gettito totale della TASSA SUI RIFIUTI (TARI) per l'anno 2019 dovrà coprire i costi totali per assicurarne l'integrale copertura;

PRENDENDO a riferimento gli importi rilevati nel ruolo TARI 2018 è stato determinato quanto segue:

- a) la percentuale del 93,00% del totale dei costi afferenti al servizio è da porre a carico delle utenze domestiche mentre il 7,00% è da porre a carico delle utenze non domestiche;

VISTI i prospetti che si allegano alla presente deliberazione sotto la lettera "A" e "B", formandone parti integranti, che riportano le nuove misure delle tariffe rispettivamente per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie Comunali;

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 22 del 01/08/2018 con il quale sono stati attribuiti al sottoscritto i poteri per la sottoscrizione del presente atto;

ACQUISITI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di **approvare le tariffe componente TARI anno 2019 (Tassa sui Rifiuti)**, come risultanti dal **prospetto allegato "A"**;
3. di dare atto che la copertura integrale dei costi del servizio è garantita mediante la seguente ripartizione dei costi stessi tra utenze domestiche e non domestiche:

utenze domestiche 93,00%

utenze non domestiche 7,00%

4. di dare atto altresì che alle tariffe applicate dal Comune, verrà applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, pari al 5%;
5. **di stabilire il termine del versamento della tassa per l'anno 2019 in due rate la prima entro il 31-05-2019 - la seconda entro il 30/09/2019.**
6. di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con Deliberazione Consiliare n. 07 del 24-06-2014, da applicare a far data dal 01-01-2014;
7. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. **Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati**, nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale **entro il 28 ottobre di ciascun anno d'imposta**; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 14 ottobre dello stesso anno. **In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**

8. di incaricare il Responsabile del tributo all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.
9. Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2019.

Successivamente, considerata l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Categoria	Utenze	Somma MQ	Somma Imposta	Media Occupanti
T0001-CAT. DOMESTICA 1 OCCUPANTE	584	35848	33954,77	1
T0002-CAT. DOMESTICA 2 OCCUPANTI	1101	90824	140205,84	2
T0003-CAT. DOMESTICA 3 OCCUPANTI	86	13322	15044,33	3
T0004-CAT. DOMESTICA 4 OCCUPANTI	58	6269	11632,97	4
T0005-CAT. DOMESTICA 5 OCCUPANTI	17	2074	4436,46	5
T0006-CAT. DOMESTICA 6+ OCCUPANTI	1	100	296,42	6
T0011-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 1 OCCUPANTE	37	1080	179,88	1
T0012-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 2 OCCUPANTI	16	767	143,72	2
T0013-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 3 OCCUPANTI	6	950	197,79	3
T0014-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 4 OCCUPANTI	2	59	13,51	4
T0015-CAT. PERTINENZA DOMESTICA 5 OCCUPANTI	1	14	3,35	5
T0101-MUSEI BIBLIOTECHE SCUOLE ASSOCIAZIONI CULTO	1	60	33,73	0
T0102-CAMPEGGI DISTRIBUTORI CARBURANTI IMPIANTI SPOR.	4	765	589,73	0
T0108-UFFICI AGENZIE STUDI PROFESSIONALI	14	1874	2360,51	0,357
T0109-BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	1	46	36,39	0
T0111-EDICOLA FARMACIA TABACCAIO PLURILICENZE	2	123	174,14	0,5
T0113-CARROZZERIA AUTOFFICINA ELETTRAUTO	1	10	15,09	4
T0115-ATTIVITA ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	2	263	229,98	1
T0116-RISTORANTI TRATTORIE OSTERIE PIZZERIE PUB	7	1315	10147,42	0,429
T0117-BAR CAFFE PASTICCERIA	4	184	1156,93	3
T0118-SUPERMERCATO PANE MACELLERIA SALUMI GEN. ALIM.	2	119	374,11	3,5
T0119-PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	5	310	577,65	1,6
T0120-ORTOFRUTTA PESCHERIE FIORI PIZZA AL TAGLIO	1	25	270,66	3
			222075,38	

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI TASI 2018 PER L'ANNO 2019

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1° gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della L. n. 147 del 27.12.2013 (legge stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
- 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 dell'97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
- 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minore aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

- 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel Regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando

l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

TENUTO CONTO che per Servizi Indivisibili Comunali si intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;
- servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Pubblica sicurezza e protezione civile	€ 3.000,00
Servizi cimiteriali	€ 10.000,00
Servizi di manutenzione del verde pubblico	€ 4.000,00
Servizi socio-assistenziali (fondo sociale)	€ 5.000,00
Servizi di manutenzione deirilluminazione pubblica	€ 45.000,00
Servizio di spazzamento neve	€ 6.000,00

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/07/2014 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale);

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi

dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto dell'esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e s.m., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, e. 2 del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale (IUC) ed alla legge 27.07.2000 n. 212 "statuto dei diritti del contribuente" oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), dal quale si evidenzia l'abolizione della TASI per i possessori dell'immobili adibiti ad abitazione principale, ad esclusione di quelle inserite al catasto come A1, A8, A9;

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica - amministrativa, ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1 - di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2 - di confermare per l'anno 2019 l'aliquota dell'anno 2018 pari ad una aliquota dell' 1,00 (uno) per mille su tutte le tipologie di fabbricati, aree scoperte, aree edificabili per l'applicazione della componente TASI (Tributo Servizi Indivisibili) anno 2018, ad esclusione a quelle considerate come abitazione principale;
- 3- di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2019, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

4 - di stabilire che nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare, l'occupante versa la TASI nella misura del 20% (scelta tra 10 e 30 per cento) dell'ammontare complessivo della TASI calcolato applicando le aliquote determinate con il presente atto, e la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

5 - di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune;

- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;

- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Pubblica sicurezza e protezione civile	€ 3.000,00
Servizi cimiteriali	€ 10.000,00
Servizi di manutenzione del verde pubblico	€ 4.000,00
Servizi socio-assistenziali (fondo sociale)	€ 5.000,00
Servizi di manutenzione dell'illuminazione pubblica	€ 45.000,00
Servizio di spazzamento neve	€ 6.000,00

6 - di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° Gennaio 2019;

7 - di dare atto che per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI

rimanda al Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale in data odierna;

8 - di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economie e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 e. 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

9 - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2018 PER ANNO 2019

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011.

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione del 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che l'unità immobiliari non abbia le caratteristiche di lusso, il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile adibito a propria abitazione principale non di lusso ed il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; e di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per i cosiddetti "imbullonati", stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto

a seguito della manovra sulle aliquote;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visti:

a) l'articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:

- 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di

aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2019, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota dell'IMU;
- b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2017, con deliberazione di Giunta Comunale n. 05 in data 07.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, ha così determinato le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria:

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il regolamento IUC (Imposta Unica Comunale) approvato dal Consiglio Comunale in data 22 luglio 2014 ;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto dell'esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e s.m., e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, e. 2 del D. Lgs. n. 446 del 1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre il Decreto del Ministero dell'Interno datato 29 novembre 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 285 in data 06/12/2017), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2018;

DATO ATTO che la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, nel corso della seduta straordinaria del 07 febbraio 2018 ha espresso parere favorevole alla proroga al 31 marzo 2018 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione di Comuni, Province e Città Metropolitane per l'anno 2018;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2018, nonché delle specifiche necessità del bilancio di previsione 2019, per effetto delle quali appare, per il momento, opportuno, non modificare per l'anno 2019, le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), come di seguito riportato:

- aliquota 4,00%o (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)
- aliquota 9,6%o (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2014);

ACQUISITI i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica - amministrativa, ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti sulla deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22.07.2014 relativa alla approvazione del Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Con voti unanimi legalmente resi

DELIBERA

- 1 - di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2 - di confermare le aliquote previste nel 2018 anche per l'annualità 2019;

-aliquota 4,00‰ (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze)

- aliquota 9,6‰ (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili, con esclusione della categoria

D/10 "immobili produttivi e strumentali agricoli" esenti dal 1° gennaio 2016);

3 - di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

4 - di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1° gennaio 2019;

5 - di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento IUC approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 22/07/2014;

6 - di dare atto che a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero

dell'Economie e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 e. 2,

del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per

l'approvazione del bilancio di previsione;

7 - di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Servizi pubblici a domanda individuale. Determinazione delle tariffe e contribuzioni ed individuazione del tasso di copertura dei costi di gestione per l'anno 2019

Visto l'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni nella legge 26 aprile 1983, n. 131, il quale prevede che gli enti locali definiscono, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziata da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscono con lo stesso atto le tariffe dei servizi medesimi;

Rilevato che, ai sensi della norma sopra richiamata, nella determinazione dei costi di gestione devono essere rispettati i seguenti criteri:

- computo di tutte le spese per il personale comunque adibito, anche ad orario parziale, compresi gli oneri riflessi e delle spese per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni ordinarie;
- riparto dei costi comuni a più esercizi sulla base di percentuali individuate nella medesima deliberazione;

Visto inoltre l'art. 243 del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale gli enti locali strutturalmente deficitari sono tenuti a coprire i costi di gestione dei servizi a domanda individuale in misura non inferiore al 36%, computando, a tal fine, i costi di gestione degli asili nido in misura pari al 50%;

Dato atto che questo Comune, sulla base del certificato relativo al rendiconto della gestione dell'anno 2017 (penultimo esercizio precedente a quello di riferimento), *non risulta* essere strutturalmente deficitario e, pertanto, *non è soggetto* all'obbligo di copertura dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale in misura non inferiore al 36%;

Visto il decreto interministeriale 31 dicembre 1983, con il quale è stato approvato l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuale;

Rilevato che questo Comune, per l'anno 2019, ha istituito e attivato i seguenti servizi a domanda individuale:

1. REFEZIONE SCOLASTICA;
2. LAMPADE VOTIVE;
3. TRASPORTO SCOLASTICO

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerato in proposito che tale copertura adottata per l'esercizio 2019 è in linea con gli obiettivi tracciati nel DUP 2019-2021;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto comunale;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

1. di confermare per il 2019 le tariffe previste nel 2018 e i prospetti relativi alla individuazione dei costi di gestione dei servizi pubblici a domanda individuale per l'esercizio 2019 ;
2. di dare atto che le tariffe o contribuzioni e le entrate specificatamente destinate consentono una copertura dei costi dei servizi a domanda individuale in misura pari al 35,94%, come risulta dal seguente quadro riepilogativo:

Descrizione del servizio	Entrate	Spese	% di copertura
REFEZIONE SCOLASTICA	9.000,00(cap. 270)	19.000,00(cap. 1390)	47,37
LAMPADE VOTIVE	30.000,00 (cap. 310)	14.500,00 (cap. 3000 3020 3021)	206,90
TRASPOSTO SCOLASTICO	0	75.000,00(cap. 1360 1365 1430 1450)	-
TOTALE	39.000,00	108.500,00	35,94

3. di dare atto che questo ente, *non trovandosi* in situazione di deficitarietà, *non è obbligato* a rispettare la misura minima del 36% di copertura dei costi di gestione prevista dall'art. 243, comma 2, lettera a), del d.Lgs. n. 267/2000;
4. di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del d.Lgs. n. 267/2000.

Gestione della Spesa

	Impegni Comp.	Impegni Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Spese Correnti	1.477.999,41	1.472.425,33	1.701.246,02	1.332.966,75	1.226.800,00	1.226.800,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	215.184,30	419.250,63	1.016.124,38	490.651,64	205.000,00	30.000,00
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	42.228,84	44.293,76	43.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 7 - Spese per conto di terzi e partite di giro	361.870,11	383.838,57	782.083,51	797.750,00	797.750,00	797.750,00

Spesa corrente per l'esercizio delle funzioni fondamentali

La spesa corrente è vincolata a circa l' 85% per l'esercizio delle funzioni fondamentali lasciando una minima forbice a disposizione di scelte amministrative;

Indebitamento

Ai sensi dell'art. 204 del TUEL l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 10 per cento a decorrere dall'anno 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE <i>(Rendiconto 2017), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000</i>		COMPETENZA 2019	COMPETENZA 2020	COMPETENZA 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	(+)	1.095.139,12	1.124.861,25	1.098.688,75
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	(+)	106.159,92	143.000,00	54.300,00
3) Entrate extra tributarie (Titolo III)	(+)	261.620,14	443.884,77	228.678,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI		1.462.919,18	1.711.546,02	1.381.666,75
SPESA ANNUALE PER RATE MUTUI/OBBLIGAZIONI				
Livello massimo di spesa annuale	(+)	146.291,92	171.154,60	138.168,68
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2018	(-)	28.746,00	28.746,00	28.746,00
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nel 2019	(-)	0,00	0,00	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	(+)	0,00	0,00	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi		117.545,92	142.408,60	109.420,68
TOTALE DEBITO CONTRATTO				
Debito contratto al 31/12/2018	(+)	0,00	0,00	0,00
Debito autorizzato nel 2019	(+)	0,00	0,00	0,00
TOTALE		0,00	0,00	0,00
DEBITO POTENZIALE				
Garanzie principali o sussidiarie prestate dall'Ente a favore di altre		0,00	0,00	0,00
<i>di cui, garanzie per le quali è stato costituito accantonamento</i>		0,00	0,00	0,00
Garanzie che concorrono al limite di indebitamento		0,00	0,00	0,00

Gestione del patrimonio

ATTIVO

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
1) Costi pluriennali capitalizzati		3.740.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740.553,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
Totale		3.740.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740.553,00
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
1) Beni demaniali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
2) Terreni (Patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Terreni (Patrimonio disponibile)		972.583,21	0,00	46.379,70	0,00	0,00	926.203,51
4) Fabbricati (Patrimonio indisponibile)		2.086.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.086.500,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
5) Fabbricati (Patrimonio disponibile)		325.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325.500,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
6) Macchinari, Attrezzature e impianti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
7) Attrezzature e sistemi informatici		7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
8) Automezzi e Motomezzi		168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
9) Mobili e Macchine d'ufficio		15.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.360,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
10) Universalit. ... di beni (Patrimonio indisponibile)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
11) Universalit. ... di beni (Patrimonio disponibile)		6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
12) Diritti reali su beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
13) Immobilizzazioni in corso		1.426.353,90	1.010.873,05	0,00	0,00	0,00	2.437.226,95
<i>(Relativo fondo di ammortamento in detrazione)</i>	0,00				0,00		0,00
Totale		5.018.047,11	1.010.873,05	46.379,70	0,00	0,00	5.982.540,46
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
1) Partecipazioni in:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Crediti verso:							
a) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Titoli (Investimenti a medio e lungo termine)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) Crediti di dubbia esigibilit...		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(detrazto il fondo svalutazione crediti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Crediti per depositi cauzionali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI		8.758.600,11	1.010.873,05	46.379,70	0,00	0,00	9.723.093,46
ATTIVO CIRCOLANTE							
I) RIMANENZE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) CREDITI							
1) Verso contribuenti		147.162,15	204.842,66	129.491,78	0,00	15.323,99	207.250,04
2) Verso enti del settore pubblico allargato:							
a) Stato - Correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Regione - Correnti		42.874,49	59.655,75	16.211,27	0,00	26.563,22	59.655,75
- Capitale		1.296.100,35	0,00	929.785,01	0,00	206.775,46	259.539,88
c) Altri - Correnti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Capitale		25.500,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	24.300,00
3) Verso debitori diversi:							
a) verso utenti di servizi pubblici		89.221,00	75.283,90	62.169,00	0,00	16.062,00	85.283,90
b) verso utenti di beni patrimoniali		4.658,70	15.097,15	4.658,70	0,00	0,00	15.097,15
c) verso altri - Correnti		129.707,45	0,00	80.322,41	0,00	49.375,04	0,00
- Capitale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
d) da alienazioni patrimoniali		4.489,70	0,00	4.490,00	0,30	0,00	0,00
e) per somme corrisposte c/terzi		7.321,98	0,00	5.824,65	0,00	1.507,33	0,00
4) Crediti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5) Per depositi							
a) banche		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Cassa Depositi e Prestiti		54.186,68	0,00	42.676,80	0,00	0,00	10.509,88
Totale		1.911.243,50	357.879,46	1.278.879,62	0,30	315.607,04	674.636,60
III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI							
1) Titoli		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI) DISPONIBILITA' LIQUIDE							
1) Fondo di cassa		241.606,89	2.896.207,30	2.939.849,56	0,00	0,00	197.964,63
2) Depositi bancari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale		241.606,89	2.896.207,30	2.939.849,56	0,00	0,00	197.964,63
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		2.152.850,39	3.254.086,76	4.218.729,18	0,30	315.607,04	872.601,23
C) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Riscoconti attivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale ratei e Riscoconti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C)		10.911.450,50	4.264.959,81	4.265.108,88	0,30	315.607,04	10.595.694,69
CONTI D'ORDINE							
D) Opere da realizzare		1.052.236,18	141.112,71	732.735,13	0,00	99.467,11	361.146,65
E) Beni conferiti in aziende speciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Beni di Terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI CONTI D'ORDINE		1.052.236,18	141.112,71	732.735,13	0,00	99.467,11	361.146,65

PASSIVO

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
A) PATRIMONIO NETTO							
I) Netto patrimoniale		2.219.549,60	4.109.181,10	4.120.918,51	0,30	308.183,27	1.902.623,22
II) Netto da beni demanziali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIA NETTO		2.219.549,60	4.109.181,10	4.120.918,51	0,30	308.183,27	1.902.623,22
B) CONFERIMENTI							
I) Conferimenti da trasferimenti in c/capitale		6.521.575,42	45.504,86	0,00	0,00	2.230,96	6.564.849,32
II) Conferimenti da concessioni di edificare		490.254,85	38.796,09	0,00	0,00	0,00	529.050,94
TOTALE CONFERIMENTI		7.011.830,27	84.300,95	0,00	0,00	2.230,96	7.093.900,26
C) DEBITI							
I) Debiti di finanziamento:							
1) per finanziamenti a breve termine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) per mutui e prestiti		1.162.840,22	0,00	44.293,76	0,00	0,00	1.118.546,46
3) per prestiti obbligazionari		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4) per debiti pluriennali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Debiti di funzionamento		385.766,79	71.477,76	97.985,60	0,00	7.138,81	382.150,14
III) Debiti per IVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV) Debiti per anticipazione di cassa		73.985,66	0,00	0,00	0,00	0,00	73.985,66
V) Debiti per somme anticipate da terzi		57.483,96	0,00	1.941,01	0,00	1.054,00	54.488,95
VI) Debiti verso:							
1) Imprese controllate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) Imprese collegate		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) Altre (aziende speciali, consorzi, istituzioni)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII) Altri debiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEBITI		1.680.076,63	71.477,76	144.190,37	0,00	8.192,81	1.595.191,21
D) RATEI E RISCONTI							
I) Ratei passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Risconti passivi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D)		10.911.450,50	4.264.959,81	4.265.108,88	0,30	315.607,04	10.595.694,89
CONTI D'ORDINE							
E) Impegni opere da realizzare		1.052.236,18	141.112,71	732.735,13	0,00	99.467,11	361.146,65

	Importi Parziali	Consistenza Iniziale	Variazioni da C/Finanziario		Variazioni da altre cause		Consistenza finale
			+	-	+	-	
F) Conferimenti in aziende speciali		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) Beni di terzi		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALI CONTI D'ORDINE		1.052.236,18	141.112,71	732.735,13	0,00	99.467,11	361.146,65

Equilibri di bilancio di competenza e di cassa

ENTRATE	COMPETENZ A 2019	CASSA 2019	SPESE	COMPETENZ A 2019	CASSA 2019
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio		0,00			
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	2.600,00		Disavanzo di amministrazione	0,00	
Fondo pluriennale vincolato	283.700,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1.098.688,75	1.422.722,07	Titolo 1 - Spese correnti	1.332.966,75	1.626.106,14
			- di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	54.300,00	90.136,00			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	228.678,00	348.276,77	Titolo 2 - Spese in conto capitale	490.651,64	494.937,99
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	215.651,64	386.258,33	- di cui fondo pluriennale vincolato	150.000,00	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.597.318,39	2.247.393,17	Totale spese finali	1.823.618,39	2.121.044,13
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	10.509,88	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	60.000,00	70.560,81
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	797.750,00	886.961,57	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	797.750,00	847.317,16
Totale Titoli	3.395.068,39	4.144.864,62	Totale Titoli	3.681.368,39	4.038.922,10
Fondo di cassa presunto alla fine dell'esercizio		105.942,52			
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.681.368,39	4.144.864,62	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	3.681.368,39	4.038.922,10

Risorse Umane

Categoria	Previsti in pianta organica	In servizio numero	Categoria	Previsti in pianta organica	In servizio numero
A1 – A5					
B1 – B7	2	2	B3 – B7	4	4
C1 – C5	4	3			
D1 – D6	5	2	D3 – D6		

Totale Personale di ruolo n° 11

Totale Personale fuori ruolo n° 2

AREA TECNICA				AREA ECONOMICO-FINANZIARIA			
Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° In Servizio	Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° in Servizio
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECN	1	1		ALTA SPECIALIZZAZION E	1	1
C	ISTRUTTORE VIGILANZA	1	1	D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	3	0
B	ESECUTORE TECNICO SPECIAL	2	2	C	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	3	2
D	ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO ART. 110		1	B	ESECUTORE AMMINISTRATIVO	4	4

--	--	--	--	--	--	--	--

AREA DI VIGILANZA				AREA DEMOGRAFICA/STATISTICA			
Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° In Servizio	Cat.	Qualifica Prof.le	N° Prev. P.O.	N° in Servizio
				D	ISTRUTTORE DIRETTIVO	1	1

Coerenza Pareggio di Bilancio

Come descritto nel precedente paragrafo dedicato all'analisi dell'attuale contesto normativo, primaria importanza riveste il Pareggio di bilancio: si ricorda, infatti, che il mancato raggiungimento degli obiettivi del saldo comporta, nell'anno successivo, alcune sanzioni particolarmente gravose e limitanti la gestione degli enti.

PAREGGIO DI BILANCIO 2019/2021

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2019	COMPETENZA ANNO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	8.700,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per parte finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(-)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	8.700,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.098.688,75	1.099.000,00	1.099.000,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi di finanza pubblica	(+)	54.300,00	54.300,00	54.300,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	228.678,00	133.500,00	133.500,00
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	215.651,64	55.000,00	30.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.332.966,75	1.226.800,00	1.226.800,00
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	10.000,00	9.000,00	5.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽²⁾	(-)	28.700,00	26.500,00	29.000,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H-H1-H2-H3-H4-H5)	(-)	1.264.266,75	1.161.300,00	1.162.800,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	340.651,64	205.000,00	30.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	-50.000,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	340.651,64	155.000,00	30.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI ⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽²⁾		1.100,00	25.500,00	124.000,00
(N=A-B-C+D+E+F+G-H-I-L-M)				

- 1) Al fine di garantire una corretta verifica dell'effettivo rispetto del saldo è opportuno indicare il fondo crediti di dubbia esigibilità al netto dell'eventuale quota finanziata dall'avanzo (iscritto in variazione a seguito dell'approvazione del rendiconto)
- 2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione
- 3) Nelle more dell'attribuzione degli spazi finanziari da parte della Regione, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
- 4) Nelle more dell'attribuzione degli spazi da finanziari da parte della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 732, indicare solo gli spazi che si prevede di cedere. Indicare con segno + gli spazi acquisiti e con segno - quelli ceduti.
- 5) Gli effetti positivi e negativi dei patti regionalizzati e nazionali - anni 2014 e 2015 - sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" (indicare con segno + gli spazi a credito e con segno - quelli a debito).
- 6) L'equilibrio finale (comprensivo degli effetti dei patti regionali e nazionali) deve essere positivo o pari a 0, ed è determinato dalla somma algebrica del "Saldo tra entrate e spese finali valide ai fini dei saldi di finanza pubblica" e gli effetti dei patti regionali e nazionali dell'esercizio corrente e degli esercizi precedenti.

PAREGGIO DI BILANCIO 2018/2020

BILANCIO DI PREVISIONE PROSPETTO VERIFICA RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA (da allegare al bilancio di previsione)

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2018	COMPETENZA ANNO 2019	COMPETENZA ANNO 2020
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3)	(+)	0,00	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	1.114.661,25	1.084.661,25	1.084.661,25
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	137.400,00	41.300,00	41.300,00
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	443.884,77	302.721,25	302.688,75
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	942.157,72	150.651,64	155.000,00
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI ⁽¹⁾	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	1.684.646,02	1.384.382,50	1.385.650,00

H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente ⁽²⁾	(-)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	10.000,00	10.000,00	10.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	20.500,00	22.600,00	22.600,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	1.624.146,02	1.321.782,50	1.323.050,00
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	974.824,38	150.651,64	155.000,00
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale ⁽²⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione) ⁽³⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	974.824,38	150.651,64	155.000,00
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI⁽¹⁾	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 ⁽³⁾ (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		39.133,34	106.900,00	105.600,00

1) Gli spazi finanziari acquisiti o ceduti attraverso i patti regionalizzati e nazionali sono disponibili all'indirizzo <http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/> - Sezione "Pareggio bilancio e Patto stabilità" e all'interno dell'applicativo del pareggio al modello VARPATTI. Nelle more della formalizzazione dei patti regionali e nazionali, non è possibile indicare gli spazi che si prevede di acquisire. Indicare solo gli spazi che si intende cedere..

2) I fondi di riserva e i fondi speciali non sono destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Indicare solo i fondi non finanziati dall'avanzo.

3) L'ente è in equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 se la somma algebrica degli addendi del prospetto, da (A) a (M) è pari a 0 o positivo, salvo gli enti cui è richiesto di conseguire un saldo positivo, che sono in equilibrio se presentano un risultato pari o superiore al saldo positivo richiesto.

2.0 SeO.1 - Sezione Operativa - parte prima

2.2 Fonti di finanziamento

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
FPV di entrata per spese correnti (+)	0,00	0,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 1.00 - 2.00 - 3.00 (+)	1.760.285,85	1.462.919,18	1.711.546,02	1.381.666,75	1.286.800,00	1.286.800,00
Totale Entrate Correnti (A)	1.760.285,85	1.462.919,18	1.711.546,02	1.390.366,75	1.286.800,00	1.286.800,00
Entrate Titolo 4.02.06 Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese correnti (+)	0,00	0,00	215.666,66	2.600,00	0,00	0,00

Entrate di parte cap. destinate a sp. correnti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate per rimborso di prestiti e Spese Correnti (B)	0,00	0,00	215.666,66	2.600,00	0,00	0,00
FPV di entrata per spese in conto capitale (+)	0,00	0,00	0,00	275.000,00	150.000,00	0,00
Avanzo di amm.ne per spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 (+)	213.446,25	128.449,39	833.457,72	215.651,64	55.000,00	30.000,00
Entrate Titolo 4.02.06 – Contr. agli invest. destinati al rimb. dei prestiti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese corr. (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate di parte corr. destinate a spese di investimento (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 5.02-5.03-5.04 (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. da accens. di prestiti dest. a estinz. anticipata dei prestiti (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tot. Ent. C/Capitale (C)	213.446,25	128.449,39	833.457,72	490.651,64	205.000,00	30.000,00
Ent. T. 5.02-5.03-5.04 (D)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ent. Tit. 7.00 (E)	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Ent. Tit. 9.00 (F)	361.870,11	383.838,57	782.083,51	797.750,00	797.750,00	797.750,00
Totale Generale (A+B+C+D+E+F)	2.335.602,21	1.975.207,14	3.842.753,91	3.681.368,39	3.289.550,00	3.114.550,00

2.3 Analisi delle risorse

Entrate correnti (Titolo I)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati	1.055.870,93	670.772,21	724.661,25	698.688,75	699.000,00	699.000,00
Tipologia 104 - Compartecipazioni di tributi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	410.223,68	424.366,91	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Tipologia 302 - Fondi perequativi dalla Regione o Provincia autonoma (solo per Enti locali)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.466.094,61	1.095.139,12	1.124.661,25	1.098.688,75	1.099.000,00	1.099.000,00

Trasferimenti correnti (Titolo II)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	24.255,51	106.159,92	143.000,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00
Tipologia 102 - Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 103 - Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipologia 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 105 - Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	26.255,51	106.159,92	143.000,00	54.300,00	54.300,00	54.300,00

Entrate extratributarie (Titolo III)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	227.647,28	249.880,10	291.721,25	217.678,00	120.500,00	120.500,00
Tipologia 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	600,90	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Interessi attivi	0,00	1,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tipologia 400 - Altre entrate da redditi da capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Rimborsi e altre entrate correnti	39.687,55	11.543,72	151.163,52	10.000,00	12.000,00	12.000,00
Totale	267.935,73	261.620,14	443.884,77	228.678,00	133.500,00	133.500,00

Entrate in conto capitale (Titolo IV)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100 - Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Contributi agli investimenti	60.482,90	51.301,49	26.300,00	90.000,00	25.000,00	0,00
Tipologia 300 - Altri trasferimenti in conto capitale	36.700,00	15.000,00	287.025,96	0,00	0,00	0,00

Tipologia 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	86.721,20	46.379,70	180.000,00	100.000,00	0,00	0,00
Tipologia 500 - Altre entrate in conto capitale	28.050,35	15.768,20	30.131,76	25.651,64	30.000,00	30.000,00
Totale	211.954,45	128.449,39	523.457,72	215.651,64	55.000,00	30.000,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie (Titolo V)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100 - Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 200 - Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Accensione prestiti (Titolo VI)

Entrata	Acc. Comp.	Acc. Comp.	Assestato	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100 - Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tipologia 200 - Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.491,80	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 400 - Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.491,80	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00

Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere (Titolo VII)

Entrata	Acc. Comp. 2016	Acc. Comp. 2017	Assestato 2018	PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE		
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tipologia 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00



2.5 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti

Nel rispetto del limite di indebitamento esposto nel precedente paragrafo "Indebitamento", si segnala che nel prossimo triennio la nostra amministrazione ha programmato interventi che aumentano l'attuale esposizione debitoria complessiva del nostro ente, ma che sono mirati ad una riqualificazione di 2 frazioni e alla manutenzione delle strade. Con il D.lgs 118/2011 la possibilità di contrarre mutui aumenta per quegli enti virtuosi e da la possibilità ad amministrazioni che non hanno risorse proprie di effettuare investimenti che garantiranno un risparmio futuro i termini di manutenzioni..

I 2 mutui programmati nel 2015 e che verranno realizzati anche nel 2019 sono:

1. 35.000,00 euro manutenzione strade comunali;
2. 275.000,00 euro riqualificazione frazioni Capradosso e Fiumata;


2.7 Riepilogo generale della spesa per missioni

Riepilogo della Spesa per Missioni

Missione	Assestato	Programmazione Pluriennale		
	2018	2019	2020	2021
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	592.037,00	501.320,00	512.500,00	513.000,00
02 - Giustizia	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - Ordine pubblico e sicurezza	2.920,00	5.800,00	9.300,00	9.300,00
04 - Istruzione e diritto allo studio	146.560,00	144.510,00	143.200,00	143.200,00
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali	4.500,00	4.000,00	3.500,00	3.500,00
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero	26.600,00	7.500,00	6.500,00	6.500,00
07 - Turismo	282.017,50	282.000,00	157.000,00	7.000,00
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa	243.870,50	231.719,25	161.200,00	162.200,00

09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	812.851,88	408.169,14	285.500,00	285.500,00
10 - Trasporti e diritto alla mobilità	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11 - Soccorso civile	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	373.600,00	154.900,00	52.600,00	52.600,00
13 - Tutela della salute	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Sviluppo economico e competitività	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	0,00	0,00	25.000,00	0,00
17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	0,00	0,00	0,00	0,00
19 - Relazioni internazionali	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Fondi da ripartire	202.413,52	83.700,00	75.500,00	74.000,00
50 - Debito pubblico	43.300,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
60 - Anticipazioni finanziarie	300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
99 - Servizi per conto terzi	782.083,51	797.750,00	797.750,00	797.750,00
Totale	3.842.753,91	3.681.368,39	3.289.550,00	3.114.550,00

Previsione annuale e pluriennale della spesa



2.8 Valutazione sulla composizione del Fondo Pluriennale Vincolato

Gestione della Entrata

	2019	2020	2021
<i>Parte Corrente</i>	8.700,00	0,00	0,00
<i>Parte Capitale</i>	275.000,00	150.000,00	0,00
Totale	283.700,00	150.000,00	0,00

Gestione della Spesa

	2019	2020	2021
<i>Parte Corrente</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Parte Capitale</i>	150.000,00	0,00	0,00
Totale	150.000,00	0,00	0,00

3.0 SeO.2 - Sezione Operativa - parte seconda

3.1 Piano triennale delle opere pubbliche

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale;

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma			
	Disponibilità finanziaria			Importo Totale
	Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	
risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge	352.025,96	63.355,35	0,00	415.381,31
risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo	125.000,00	150.000,00	0,00	275.000,00
risorse acquisite mediante apporti di capitali privati	0,00	0,00	0,00	0,00
stanziamenti di bilancio	150.651,64	100.000,00	0,00	250.651,64
finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
Altra tipologia	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	627.677,60	313.355,35	0,00	941.032,95

Numero intervento CUI (1)	Cod. Int. Annuale (2)	Codice CUP (3)	Anno in cui si prevede il completamento dell'intervento (4)	Responsabile del procedimento (5)	Stato Liquidazione (6)	Lavoro complessivo (8)	codice STAT			Localizzazione codice NUTS	Tipologia	Settore e sottosectore intervento	Descrizione dell'intervento	Livello di priorità (7)	STIMA DEI COSTI DELL'INTERVENTO (9)							Stipendio personale atteso per l'attuazione dell'intervento (10)	Apporto di capitale privato (11)		Intervento aggiunto o variazione rispetto al programma (12)		
							Reg	Prior	Com						Primo anno	Secondo anno	Terzo anno	Costi annuali successivi	Importo complessivo (9)	Valore degli interventi ammessi di cui alla scheda C di progetto attraverso (13)	Stipendio personale atteso per l'attuazione dell'intervento (10)		Importo	Tipologia			
																										Importo complessivo (9)	Stipendio personale atteso per l'attuazione dell'intervento (10)
008791087720100001	1	F13116000230004	2019	Ferretti Antonia	no	no	012	057	050		03.07	05.09	RIQUALIFICAZIONE URBANA	1	126.000,00	160.000,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00							
008791087720100002	2	F13116000000009	2019	Ferretti Antonia	no	no	012	057	050		03.07	02.11	MANUTENZIONE OPERE STRADALI E DISTRIBUZIONE	1	397.877,26	0,00	0,00	0,00	397.877,26	0,00							
008791087720100003	3	F11811001400004	2019	Ferretti Antonia	no	no	012	057	050		03.09	05.30	AMPLIAMENTO CANTIERI	1	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00							
008791087720100004	4	F15111700010004	2019	Ferretti Antonia	no	no	012	057	050		03.07	02.15	MANUTENZIONE FONTE CANTIERO	1	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00							
008791087720100005	5	F12118000230002	2019	Ferretti Antonia	no	no	012	057	050		03.07	02.15	ADEGUAMENTO VIGILANZA FONTEALE	1	0,00	219.366,36	0,00	0,00	219.366,36	0,00							
															527.877,26	369.366,36	100.000,00	0,00	1.261.236,61	0,00							

Note

CODICE UNICO INTERVENTO - CUI	CUP	DESCRIZIONE INTERVENTO	RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	Importo annualità	IMPORTO INTERVENTO	Finalità	Livello di priorità	Conformità Urbanistica	Verifica vincoli ambientali	LIVELLO DI PROGETTAZIONE	CENTRALE DI COMMITTEENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO		Intervento aggiunto o variato a seguito di modifica programma (*)
											codice AUSA	denominazione	
0009731587720190001	F19J16000290004	RIQUALIFICAZIONE URBANA	FERRETTI ANTONIO	125.000,00	275.000,00	URB	1	SI	SI	4			
0009731587720190002	F19E16000000006	MANUTENZIONE OPERE IDRICHE E DISCARICAZIONE	FERRETTI ANTONIO	337.677,06	337.677,06	AMB	1	SI	SI	4			
0009731587720190003	F11B11001400004	AMPLIAMENTO CIRCUITOLI	FERRETTI ANTONIO	100.000,00	300.000,00	MB	1,00	SI	SI	4,00	00241839	VII COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO	
0009731587720190004	F15H17000140004	MANUTENZIONE FONTE CATABIO	FERRETTI ANTONIO	65.000,00	65.000,00	ADN	1,00	SI	SI	3,00			

3.2 Programmazione del fabbisogno di personale

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA CHE SI RIPORTA DI SEGUITO:

Preso atto che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal D.Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche;

Visto l'art. 6, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 75/2017, che recita:

“1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalita' indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformita' al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicita' e qualita' dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attivita' e della performance, nonche' con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilita' e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unita' di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralita' finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.

4. Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, e' approvato, anche per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, e' approvato secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, e' assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

(...) 6. Le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo non possono assumere nuovo personale.”

Visto inoltre l'art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che recita:

“1. Con decreti di natura non regolamentare adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, linee di indirizzo per orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

2. Le linee di indirizzo di cui al comma 1 sono definite anche sulla base delle informazioni rese disponibili dal sistema informativo del personale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 60.

3. Con riguardo alle regioni, agli enti regionali, al sistema sanitario nazionale e agli enti locali, i decreti di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. Con riguardo alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale, i decreti di cui al comma 1 sono adottati di concerto anche con il Ministro della salute.

4. Le modalita' di acquisizione dei dati del personale di cui all'articolo 60 sono a tal fine implementate per consentire l'acquisizione delle informazioni riguardanti le professioni e relative competenze professionali, nonche' i dati correlati ai fabbisogni.

5. Ciascuna amministrazione pubblica comunica secondo le modalita' definite dall'articolo 60 le predette informazioni e i relativi aggiornamenti annuali che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani e' effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, e' fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.”

Rilevato che:

– il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha approvato le Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle PP.AA., con Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018;

- le citate Linee di indirizzo non hanno natura regolamentare ma definiscono una metodologia operativa di orientamento delle amministrazioni pubbliche, ferma l'autonomia organizzativa garantita agli enti locali dal TUEL e dalle altre norme specifiche vigenti.

– l'art 22, c. 1, D.Lgs. n. 75/2017 stabilisce che "(...) il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal presente decreto, si applica (...) comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo";

Visti:

– l'art. 39, c. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449 che recita:

1. *Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 2 aprile 1968, n. 482](#);*

– l'art. 91, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000, in tema di assunzioni, che recita:

1. Gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale.

2. Gli enti locali, ai quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter dell'articolo 39 del decreto legislativo 27 dicembre 1997, n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.

3. Gli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, solo in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.

4. Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del concorso medesimo.

– l'art. 89, c. 5, D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che, ferme restando le disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari, i comuni nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedono alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;

Richiamato inoltre l'art. 33, D.Lgs. 30 marzo 2011, n. 165, relativo alle eccedenze di personale, il quale ai commi da 1 a 4 così dispone:

1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere.

3. La mancata attivazione delle procedure di cui al presente articolo da parte del dirigente responsabile è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare.

4. Nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo il dirigente responsabile deve dare un'informativa preventiva alle rappresentanze unitarie del personale e alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto o area.

Considerato che il piano triennale dei fabbisogni di personale deve essere definito in coerenza con l'attività di programmazione complessiva dell'ente, la quale, oltre ad essere necessaria in ragione delle prescrizioni di legge, è:

- alla base delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- strumento imprescindibile di un apparato/organizzazione chiamato a garantire, come corollario del generale vincolo di perseguimento dell'interesse pubblico, il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini ed alle imprese;

Preso atto che, secondo l'impostazione definita dal D.Lgs. n. 75/2017, il concetto di "dotazione organica" si deve tradurre, d'ora in avanti, non come un elenco di posti di lavoro occupati e da occupare, ma come tetto massimo di spesa potenziale che ciascun ente deve determinare per l'attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale, tenendo sempre presente nel caso degli enti locali che restano efficaci a tale scopo tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei *budget* assunzionali.

Atteso dunque che il quadro normativo in materia di spese di personale degli enti locali:

pone una serie di vincoli e limiti assunzionali inderogabili posti quali principi di coordinamento della finanza pubblica per il perseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa e di risanamento dei conti pubblici;

prevede che tali vincoli e limiti si applichino, nonostante l'estensione a tutti gli enti locali del pareggio di bilancio introdotto dalla Legge di stabilità 2016, tenendo conto del fatto che gli enti locali siano stati o meno soggetti al patto di stabilità interno nel 2015;

prevede che tali vincoli e limiti debbano essere tenuti in debita considerazione nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni di personale in quanto devono orientare le scelte amministrative e gestionali dell'ente al perseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa;

Visto l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), il quale contiene la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti nel 2015 a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento; (...) b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali” (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge di modifica (comma 557-quater) (triennio 2011-2013).

Visto l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere e' fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 e' consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; e' altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*"

Visto l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.*"

Visto l'articolo 9, comma 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita:

“28. A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi è fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. (...). Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.”

Visto inoltre il **comma 234**, art. 1 su richiamato che recita: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità'. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale e' reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente”.*

Richiamato inoltre il testo del comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016 che dispone che non è possibile effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, comprese le stabilizzazioni e le esternalizzazioni che siano una forma di aggiramento di tali vincoli, da parte dei comuni che non hanno rispettato i termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

Considerato che per quanto attiene ai limiti finanziari previsti dalla L. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) in caso di assunzione di personale, con decorrenza dall'anno 2017, si applica il **comma 723 che dispone:** *“In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710, contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, nel caso di non rispetto di tale limite l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;*

Considerato ai fini dell'impiego ottimale delle risorse come richiesto dalle Linee Guida che:

- si rileva la necessità di perseguire l'ottimale distribuzione del personale tramite la mobilità interna ed esterna;
- si rileva la necessità di prevedere eventuali progressioni di carriera nella programmazione;
- si rileva la necessità di prevedere ogni forma di ricorso a tipologie di lavoro flessibile, ivi comprese quelle comprese nell'art. 7, D.Lgs. n. 165/2001;
- le assunzioni delle categorie protette all'interno della quota d'obbligo devono essere garantite anche in presenza di eventuali divieti sanzionatori, purché non riconducibili a squilibri di bilancio;
- in caso di esternalizzazioni, devono essere rispettate le prescrizioni dell'art. 6-bis, D.Lgs. n. 165/2001;

Ravvisata la necessità di approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021, e del relativo piano occupazionale, garantendo la coerenza con i vincoli in materia di spese per il personale e con il quadro normativo vigente;

Ricordato che questo ente:

ha rispettato i vincoli del pareggio di bilancio per l'anno 2017;

ha rispettato il limite di cui all'articolo 1, comma 228, della legge n. 208/2015 e ss. mm. e ii.;

- ha un rapporto tra spese di personale e spese correnti pari a 29,12%;

Vista la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021 predisposta dal responsabile del servizio bilancio sulla base delle direttive impartite dalla Giunta comunale e delle indicazioni fornite dai singoli responsabili dei servizi, a seguito di attenta valutazione:

1. a) del fabbisogno di personale connesso ad esigenze permanenti in relazione ai processi lavorativi svolti e a quelli che si intendono svolgere;

b) delle possibili modalità di gestione dei servizi comunali, al fine di perseguire gli obiettivi di carattere generale di efficienza, efficacia ed economicità della pubblica amministrazione;

c) dei vincoli cogenti in materia di spese di personale;

che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

Atteso in particolare che, a seguito di espressa ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, D.Lgs. n. 165/2001 e acquisita agli atti d'ufficio con la programmazione triennale del fabbisogno:

non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

Vista la determinazione del responsabile del servizio finanziario/personale n. 71 in data 09/07/2018, con la quale è stata effettuata una ricognizione delle spese di personale 2018 e quantificato in € 559.007,55 il limite di spesa di personale per l'anno 2018;

Vista inoltre la determinazione del responsabile del servizio finanziario/personale n. 71 in data 09/07/2018 con la quale sono stati quantificati i limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 in € 51.792,35;

Preso atto, dunque, che, come indicato nelle Linee Guida sopra richiamate: *“l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni”*.

Considerato che la spesa potenziale massima derivante dall'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni e' determinata come segue:

Spesa del personale in servizio (+)	€ 485.988,75
Spesa potenziale calcolata sulle facoltà assunzionali disponibili <i>(comprehensive di quanto stabilito da leggi speciali e da procedure di stabilizzazione)</i> (+)	€ 73.018,80
Spesa potenziale massima (A) (=)	€ 559.007,55

Considerato che per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019 – 2021 la spesa dell'ente per il 2019 è:

Spesa TOTALE (B) (=)	475.068,75

Rilevato dunque che la spesa totale per l'attuazione del piano triennale delle assunzioni 2019 – 2021 (B) e' inferiore alla spesa potenziale massima (A);

Richiamato l'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che il piano triennale dei fabbisogni di personale sia improntato al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Visto il proposito il verbale n. 09 rilasciato in data 19/07/2018, con cui l'organo di revisione economico-finanziaria ha accertato la coerenza del piano triennale dei fabbisogni di personale con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, L. n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, L. n. 296/2006;

Ritenuto di approvare la nuova dotazione organica organica dell'ente (allegato B);

Visto il piano occupazionale 2019-2021 predisposto sulla base della nuova dotazione organica e della normativa sopra richiamata e tenendo altresì conto delle esigenze dell'ente, che si riporta all'allegato C) alla presente deliberazione;

Dato atto in particolare che il nuovo piano occupazionale 2019-2021 prevede complessivamente
n. 1 posti da ricoprire

Visto il pensionamento nel 2018 del Ragioniere il Sig. Augusto Tomassetti e la volontà dell'amministrazione di attivare n. 1 procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto da Istruttore amministrativo Cat. C part-time al 50%;

Dato atto che:

- questo ente è *in regola* con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile previsti dalla legge n. 68/1999 e che, pertanto, nel piano occupazionale 2019-2021 *si prevede* di ricorrere a forme di reclutamento;

- questo ente *non ha* in corso percorsi di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili ai sensi della normativa vigente;
- il piano occupazionale 2019-2021 è coerente con il principio costituzionale della concorsualità;
- l'andamento della spesa di personale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, comma 228, della legge n. 208/2015;

Dato atto infine che con deliberazione della Giunta comunale n. 72 in data 23/12/2017 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2018/2020, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 48, comma 1, d.Lgs. n. 198/2006;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il C.C.N.L. Funzioni locali 21 maggio 2018;

A votazione unanime e palese

DELIBERA

2. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia e ai sensi dell'articolo 91, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il **piano triennale dei fabbisogni di personale per il periodo 2019-2021** quale parte integrante e sostanziale;

3. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, la **dotazione organica** dell'Ente, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. di approvare, per le motivazioni riportate nella premessa, il nuovo **piano occupazionale per il triennio 2019-2020-2021**, dando atto che lo stesso:
 - è stato redatto nel rispetto del principio costituzionale di adeguato accesso dall'esterno, nonché in ossequio delle norme in materia di reclutamento del personale previste dall'articolo 30, 34-*bis* e 35 del decreto legislativo n. 165/2001;
 - *non prevede* stabilizzazioni ai sensi dell'articolo 35, comma 3 bis del decreto legislativo n. 165/2001;

5. di dare atto che:
 - il piano triennale dei fabbisogni di personale è coerente con il principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 19, comma 8, della legge n. 448/2001 e dell'articolo 1, comma 557, della legge n. 296/2006;
 - l'andamento della spesa di personale conseguente all'attuazione del piano occupazionale è in linea con quanto previsto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge n. 296/2006 e dall'art. 3, c. 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

6. di dare atto infine che a seguito della ricognizione disposta in attuazione dell'art. 33, comma 1, d.Lgs. n. 165/2001:

non sono emerse situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

7. di demandare al responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

12. Le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione in misura corrispondente, fermi restando i processi di riallocazione e di mobilità' del personale.

Allegato A) alla deliberazione G.C. n. in data

Comune di Petrella Salto (Prov. RI)

SERVIZIO PERSONALE

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

2019-2021

Indice:

- a) Premessa
- b) L'organizzazione dell'ente
- c) I servizi gestiti
- d) Le scelte organizzative
- e) Fabbisogno di personale a tempo indeterminato Fabbisogno di personale a tempo determinato o altre forme flessibili di lavoro
- f) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

a) Premessa

L'ente versa in una sostanziale situazione di buona organizzazione tra il personale attualmente in disponibilità e i servizi da gestire.

Gli uffici sono interamente coperti fatta eccezione per l'ufficio polizia locale che si intende coprire con una convenzione o con apporto di lavoro flessibile.

Il pensionamento dal 1 Agosto 2018 del Responsabile dell'Area Ragioneria e Amministrativa Augusto Tomassetti ha reso necessario un intervento di riorganizzazione che ha visto la creazione di diverse aree e la modifica nella loro composizione. La copertura del posto è stata prevista con l'apporto di un responsabile assunto ai sensi del comma 1 del d.lgs. 267/2000 che risulta a tutti gli effetti, sostitutiva di un'assunzione a tempo indeterminato, quindi per un posto "di ruolo", cioè per una posizione che l'amministrazione ritiene strettamente necessaria per la conduzione degli ordinari servizi dell'ente. Di conseguenza i responsabili a tempo determinato delle strutture di massima dimensione dell'organigramma dell'ente non possono che essere assunti ai sensi del comma 1.

b) L'organizzazione dell'ente

c) I servizi gestiti

I servizi sono tutti gestiti internamente dall'ente con eccezione della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La struttura attuale consente una più puntuale copertura dei servizi garantendo ai cittadini una presenza costante e quotidiana del comune. Con eccezione della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani il Comune Di Petrella Salto vuole continuare ad autogestire i propri servizi migliorandoli e rendendoli ancora più efficaci ed efficienti.

d) Le scelte organizzative

Le scelte organizzative all'interno di un piccolo comune sono sempre più vincolate alle disposizioni legislative che si susseguono. Il comune ha deciso di creare 4 macro aree nelle quali prevedere 4 distinti responsabili che con la loro diligenza dovranno migliorarle e renderle via migliori.

le aree sono:

- AREA BILANCIO
- AREA AMMINISTRATIVO ECONOMICA CONTABILE
- AREA TRIBUTI
- AREA TECNICA MANUTENTIVA

e) Il fabbisogno di personale a tempo indeterminato e Il fabbisogno di personale a tempo determinato o con altre forme flessibili di lavoro

Visto l'art. 1, cc. 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, L. 27 dicembre 2006, n. 296 (*Legge finanziaria 2007*), i quali contengono la disciplina vincolistica in materia di spese di personale degli enti soggetti a patto di stabilità, prevedendo che:

- ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, tali enti “assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento; (...) b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali” (comma 557);
- costituiscono spese di personale anche quelle “sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente” (comma 557-bis);
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di riduzione delle spese di personale scatta il divieto di assunzione già previsto in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno (comma 557-ter);
- a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge (comma 557-quater).

Tenuto conto che il rispetto dei limiti di spesa deve essere verificato in relazione alle spese di personale effettivamente sostenute nell'anno precedente, assumendo quale dato contabile gli impegni desunti dal conto del bilancio (Corte dei conti Abruzzo, parere n. 296/2008; Umbria, parere n. 2/2008; Puglia, parere n. 17/2008; Corte dei conti – Sezione delle autonomie, delibera n. 2/2010);

Richiamati in proposito:

- a) la circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 9 in data 17 febbraio 2006 emanata in attuazione dell'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la quale costituisce ancora oggi riferimento per i criteri di calcolo della spesa di personale;

- b) i pareri forniti dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti in ordine alle modalità di calcolo delle spese di personale ai fini del comma 557, secondo i quali devono essere assunti i criteri illustrati nella circolare n. 9/2006 sopra citata, al fine di garantire il confronto di basi omogenee e una linea di continuità con le azioni intraprese
- c) in materia (Corte dei conti Abruzzo, parere n. 296/2008);

Richiamati inoltre:

- l'articolo 3, comma 5, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.*"

- l'articolo 3, comma 5-quater, D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015.*"

- l'articolo 3, comma 6 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 che recita: "*I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.*" d'obbligo."

Rilevato che l'art. 1, c. 228, L. 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato da ultimo dall'art. 1, c. 863, L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto quanto segue:

"Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018. Per i comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti che rilevano nell'anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio, la predetta percentuale è innalzata al 100 per cento. (...). Il comma 5-quater

dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.¹"

Rilevato, quindi, dal testo vigente delle norme citate quanto segue:

Comuni con popolazione compresa fra i 1.000 e i 5.000 abitanti con spesa per personale inferiore al 24% (*)	2017		2018		2019		Spesa di personale contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013 (riferimento fisso per tutti gli esercizi)	
	100% spesa cessati 2016 + resti triennio 2014-2016		100% spesa cessati 2017 + resti triennio 2015-2017		100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018			
(*) Spesa per il personale inferiore al 24% della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell'ultimo triennio: per il 2017, il triennio 2014-2016; per il 2018, il triennio 2015-2017; per il 2019, il triennio 2016-2018.	RIFERIMENTI		Cfr. art. 1, c. 228, legge n. 208/2015; art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014, mod. art. 22, c. 2, D.L. n. 50/2017.				RIFERIMENTI	Cfr. art. 1, c. 557-quater, legge n. 296/2006 e smi; art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014.
							NOTE	Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006, e Corte Conti, sez. Autonomie n. 13/2015.

».				FACOLTÀ ASSUNZIONALI			LIMITI SPESA PERSONALE	
Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e con rapporto dip/pop. inferiore art. 263, c. 2, Tuel (*) (*) Rapporto stabilito con con D.M. 10 aprile 2017 per classe demografica, calcolato al 31 dicembre esercizio precedente. Per il 2017 (cessazioni 2016) si fa riferimento al DM 24/7/2014.	2017		2018	2019	Spesa contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013 RIFERIMENTI Art. 1, c.557-quater, legge n. 296/2006 e smi NOTE Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006 e Corte Conti, sez. Autonomie n. 13/2015			
	75% spesa cessati 2016 (DM 24/7/2014) + resti triennio 2014-2016		75% spesa cessati 2017 (DM 10/4/2017) + resti triennio 2015-2017	100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018				
	RIFERIMENTI	Cfr. art. 1, c. 228, legge n. 208/2015; art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014, mod. art. 22, c. 2, D.L. n. 50/2017.						

				FACOLTÀ ASSUNZIONALI			LIMITI SPESA PERSONALE	
Comuni con popolazione superiore ai 1.000 abitanti con rapporto dip/pop. inferiore art. 263, c. 2, Tuel (*) e virtuosi (**) (**) Rispetto saldo di bilancio con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, come risultanti dal Rendiconto dell'esercizio precedente.	2017		2018	2019	Spesa contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013 (***) RIFERIMENTI Art. 1, c. 557-quater, legge n. 296/2006 e smi NOTE (***) Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006, e Corte conti, sez. Autonomie n. 13/2015.			
	75% spesa cessati 2016 (DM 24/7/2014) + resti triennio 2014-2016		90% spesa cessati 2017 + resti triennio 2015-2017	100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018				
	RIFERIMENTI	Cfr. art. 1, c. 479, legge n. 232/2016, e art. 22, c. 3, D.L. n. 50/2017.						

				FACOLTÀ ASSUNZIONALI			LIMITI SPESA PERSONALE	
Comuni con popolazione superiore a 1.000 ab. ed altri enti locali soggetti ai vincoli di finanza pubblica (*) (*) Cfr. legge n. 243/2012.	2017		2018	2019	Spesa contenuta entro il valore medio del triennio 2011-2013 (riferimento fisso per tutti gli esercizi) RIFERIMENTI Cfr. art. 1, c. 557-quater, legge n. 296/2006 e smi; art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014. NOTE Spesa al lordo oneri riflessi ed Irap, con esclusione oneri per rinnovi contrattuali - Componenti di spesa individuate ex art. 1, c. 557 e 562, legge n. 206/2006 e Corte Conti, sez. Autonomie n. 13/2015.			
	25% spesa cessati 2016 + resti triennio 2014-2016		25-90% spesa cessati 2017 + resti triennio 2015-2017(**)	100% spesa cessati 2018 + resti triennio 2016-2018				
	RIFERIMENTI	Cfr. art. 1, c. 228, legge n. 208/2015; art. 3, c. 5, D.L. n. 90/2014; art. 22, c. 2, D.L. n. 50/2017. (**) Si applica il 90% per i Comuni che rispettano il saldo di bilancio con spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1% degli accertamenti delle entrate finali, come risultanti dal Rendiconto dell'esercizio precedente.						

Visto che per le amministrazioni che nel 2009 non abbiano sostenuto spese per lavoro flessibile il limite è computato con riferimento alla media sostenuta per la stessa finalità nel triennio 2007 – 2009 che è quantificato in euro 51.792,35;

- 1) di dare atto che il limite della spesa per il personale come da triennio 2011/2013 è € 559.007,55;
- 2) di dare atto che il limite della spesa per il personale flessibile come da triennio 2007/2009 è € 51.792,35;

f) La compatibilità con i vincoli di bilancio e della finanza pubblica

La compatibilità con i vincoli di finanza pubblica è assicurata dal fatto che nel triennio 2019/2021 vi è una riduzione della spesa del personale rispetto al triennio precedente.

Inoltre:

- questo ente *ha rispettato* i vincoli di finanza pubblica per l'esercizio 2017 stabiliti dai commi 707-734 della L. n. 208/2015;
 - questo ente *ha rispettato* l'articolo 1, c. 557, L. n. 296/2006;
- e che, pertanto *non opera* il divieto di assunzioni di personale previsto dall'articolo 76, comma 4, del decreto legge n. 112/2008;

Allegato B) alla deliberazione G.C. n. in data

Comune di Petrella Salto (Prov. RI)

SERVIZIO PERSONALE

DOTAZIONE ORGANICA DELL'ENTE

**ALLA DATA DEL 1
18/12/2018**

NUOVA DOTAZIONE ORGANICA						
AREA DI APPARTENENZA	Attuale categoria	Attuale Posizione economica	Attuale profilo professionale	Attuale dotazione	Copertura	Modalità di Copertura
AREA TECNICA MANUTENTIVA (Edilizia privata, Uso civico legnatico - Consulenza Tecnica in materia di Tributi - Gestione Cimiteri - Lavori Pubblici - Patrimonio Comunale - Tecnico Manutentivo - Gestione Personale)	D	D 1	Istruttore direttivo tecnico	1 (part-time)	Ferretti Antonio	Concorso Pubblico
	C	C 1	Istruttore vigilanza	1	Nunziati Albino	Ex. art 110 D.Lgs 276/00
	B	B 3	Esecutore Tecnico Specializzato	2	Mari Paolo Gasbarrini Piero	Assunto Ex. L.285/77 Concorso Pubblico
AREA TRIBUTI (Tributi - Servizi Sociali - Commercio - Uso civico di Pascolo)	D	-	Funzionario contabile	Vacante	Vacante	Concorso pubblico o altra forma
	C	C1	Istruttore Contabile	1	Mari Felice	Concorso Pubblico
	B	B 1	Esecutore amministrativo	1	Parente Serafino	Stabilizzazione LSU

AREA ECONOMICO / FINANZIARIA (Economico Finanziario - Contabilità - Economato e Patrimonio - Pubblica Istruzione - Cultura Sport e Turismo - Gestione Amministrativa Contabile del Personale)	D	-	Funzionario contabile	Vacante	Vacante	Concorso pubblico o altra forma
	C	C1	Istruttore Amministrativo	1	Antoni Alessandro	Stabilizzazione LSU
	B	B 5	Collaboratore Professionale Autista	1	Salini Domenico	Concorso Pubblico
	B	B 4	Collaboratore Professionale Autista	1	Volpe Massimo	Concorso Pubblico
ANAGRAFE (Demografico, Leva, Stato Civile, Elettorale, Statistica)	D	D2	Istruttore Direttivo	1	Miarelli Giovanni	Assunto Ex. L.285/77
AREA BILANCIO (- Bilancio - Contabilità Economico Patrimoniale - Programmazione e Controllo - Controllo di Gestione - Segreteria, Affari Generali, Legali -	Alta specializzazione	Alta specializzazione	Alta specializzazione Responsabile Area Bilancio	1	Di Pangrazio Stefano	Art. 110 comma 1 D.lgs 267/2000
	D	D3	Istruttore Direttivo	Vacante	Vacante	Concorso pubblico o altra forma
	C	C1	Istruttore Amministrativo	Vacante	Vacante	Concorso pubblico o altra forma

Protocollo - Polizia Locale)	B	B 1	Esecutore Amministrativo	1	Tolli Simona	Stabilizzazione LSU
---------------------------------	---	-----	-----------------------------	---	--------------	------------------------

Allegato C) alla deliberazione G.C. n. in data

PIANO OCCUPAZIONALE 2019-2021

ANNO 2019

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressi one di carriera	Stabil.	ART. 110 COMMA 1 D.LGS 267/2000.	
c	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CAT. C	BILANCIO	PT 50%	SI						IMMEDIATO
COSTO COMPLESSIVO										10.000,00

ANNO 2020

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressi one di carriera	Stabil.	

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTO COMPLESSIVO										

ANNO 2021

Cat.	Profilo professionale da coprire	Servizio	PT/FT	Modalità di reclutamento ¹						Tempi di attivazione procedura
				Concorso pubblico	Selezione Centro impiego	Legge n. 68/1999	Progressione di carriera	Stabil.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COSTO COMPLESSIVO										-

¹ Fatto salvo il rispetto del previo esperimento delle procedure di mobilità volontaria ed obbligatoria di cui agli articoli 30 e 34-bis del d.Lgs. n. 165/2001.

3.3 Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE SI RIPORTA DI SEGUITO:

PREMESSO CHE l'art. 58 del decreto legge n. 112 del 25.06.2008, convertito con legge n. 133 del 06.08.2008, rubricato "*Ricognizione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni e altri enti locali*", al comma 1, prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente, con delibera dell'organo di governo, individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione;

CONSIDERATO che i competenti uffici comunali hanno effettuato la ricognizione del patrimonio del Comune di Petrella Salto sulla base della documentazione presente negli archivi e negli uffici, ed hanno predisposto l'elenco di beni immobili suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione in quanto non più strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali comunali;

LETTO il comma 2 dell'art., 58, che testualmente recita "*l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni e/o valorizzazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle province e delle regioni. La verifica di conformità è comunque richiesta e deve essere effettuata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, nei casi di varianti relative di terreni classificati come agricoli dallo strumento urbanistico generale vigente, ovvero nei casi che comportano variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dal medesimo strumento urbanistico vigente*";

LETTO il successivo comma 3 del citato art. 58, nel quale si prevede che "*gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto*";

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione del piano in oggetto, dando atto che la stessa ha effetto dichiarativo della proprietà in assenza di precedenti trascrizioni e produce altresì gli effetti previsti dall'art. 2644 CC. nonché quelli sostitutivi della iscrizione del bene in catasto;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 9 dell'art. 58, "Ai conferimenti nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi si applicano le agevolazioni di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 3 del D.L. 351/2001 convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410";

DATO ATTO che l'art. 42, comma 2, lett. 1) Tuel 267/2000, prevede che l'organo consiliare ha competenza, tra l'altro, in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

PRESO ATTO che, al fine di operare il << riordino, la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare >> in modo da addivenire a una migliore economicità nell'impiego dei cespiti immobiliari di proprietà comunale che possano avere positivi effetti sul bilancio, l'ufficio tecnico ha proceduto :

- alla formazione degli elenchi degli immobili da valorizzare o dismettere che sono stati redatti sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici e dell'inventario generale del patrimonio;
- ad una rilevazione analitica riportando in apposito elenco:
 - a. gli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali di cui è prevista l'alienazione o la valorizzazione, anche mediante le procedure previste dall'art. 3-bis della legge n. 351/2001;
 - b. gli immobili che, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi ed uffici risultano acquisiti al Comune, ma non correttamente intestati, di cui al fine del riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio si rende necessaria la regolarizzazione per ogni gruppo o classe di immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali sono state indicate le destinazioni urbanistiche anche in variante alla vigente strumentazione urbanistica;

VISTA la documentazione esistente presso i propri archivi e uffici nonché le schede relative degli immobili terreni e fabbricati inseriti nell'inventario patrimoniale, relative agli immobili suscettibili di valorizzazione e/o dismissione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali;

CONSIDERATO che la disciplina sulla valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione, ai sensi dell'art. 3-bis del D.Lgs. 351/2001, prevista per lo stato, si estende anche ai beni immobili inclusi nell'elenco approvato con il presente provvedimento;

ATTESO che i fabbricati appartenenti al patrimonio immobiliare non strumentale dell'Ente, con la qualifica di "*beni immobili patrimonio indisponibile del conto del patrimonio*" (modello 20 del D.P.R. n. 194/1996), potranno essere inseriti nella categoria dei beni patrimoniali disponibili, evidenziando la relativa destinazione urbanistica;

VISTO l'art. 58 della legge 06 agosto 2008 n. 133;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" riportato nell'allegata "Tabella A", inerente la ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;
3. di dare atto che l'inserimento degli immobili nel piano di alienazioni e valorizzazioni immobiliari ne determina la classificazione come patrimonio "disponibile" e la destinazione urbanistica, anche in variante ai vigenti strumenti urbanistici, ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del Codice Civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto; gli uffici provvederanno, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione e voltura, ai sensi dell'art. 58, commi 3 e 4, del D.L. n. 112/2008 convertito dalla Legge n. 133/2008;
4. di dare atto che l'approvazione del Piano costituisce variante urbanistica senza necessità di alcuna verifica di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza provinciale e/o regionale ad eccezione dei casi in cui venga variata la destinazione dei terreni agricoli e in caso di variazioni volumetriche superiori al 10% dei volumi previsti dallo strumento urbanistico vigente;
5. di dare atto che alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi si applicano le agevolazioni di cui ai commi 18 e 19 dell'art. 3 del D.L. 351/2001 convertito in legge 23.11.2001, n. 410;
6. di dare atto che è fatta salva in ogni caso la facoltà di individuare forme di valorizzazione alternative nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi ai sensi del comma 7 del citato art. 58 D.L. n. 112/2008;

7. di dare atto che gli elenchi saranno pubblicati all'Albo Pretorio del Comune;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 58, comma 5 del D.L. n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008, contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta (60) giorni dalla loro pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;
9. di allegare la presente deliberazione al Bilancio di Previsione anno 2019;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con ulteriore e separata votazione espressa in forma palese che ha dato il seguente risultato:

.....

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

TABELLA A - RICOGNIZIONE IMMOBILI NON STRUMENTALI SUSCETTIBILI DI VALORIZZAZIONE O DI DISMISSIONE									
N° Ord	DESCRIZIONE BENE IMMOBILE	UBICAZIONE	NATURA	DATI CATASTALI		DESTINAZIONE ATTUALE	DEST URBANISTICA DISPOSTA	INTREVENTO PREVISTO	NOTE
				FOGLIO	PART				
1	EX EDIFICIO SCOLASTICO	BORGO S. PIETRO	FABB+TERRENO	88	615	ISTRUZIONE	DIREZIONALE-TURISTICO-RICETTIVA	DA VALORIZZARE	
2	PARCHEGGIO PUBBLICO	CAPRADOSSO	TERRENO	27	362	PARCHEGGIO PUBBLICO	PARCHEGGIO PUBBLICO	DA REGOLARIZZARE	
3	PARCHEGGIO PUBBLICO	CAPRADOSSO	TERRENO	27	363	PARCHEGGIO PUBBLICO	PARCHEGGIO PUBBLICO	DA REGOLARIZZARE	
4	PARCHEGGIO PUBBLICO	CAPRADOSSO	TERRENO	27	492	PARCHEGGIO PUBBLICO	PARCHEGGIO PUBBLICO	DA REGOLARIZZARE	
5	EX EDIFICIO SCOLASTICO	CAPRADOSSO	FABB+TERRENO	28	204	ISTRUZIONE	ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	DA VALORIZZARE	
6	EX ASILO COMUNALE	CAPRADOSSO	FABB+TERRENO	28	148	ISTRUZIONE	COMPLETAMENTO	DA VALORIZZARE	
7	EX ASILO COMUNALE	CAPRADOSSO	TERRENO	28	4	ISTRUZIONE	COMPLETAMENTO	DA VALORIZZARE	
8	EX ASILO COMUNALE	CAPRADOSSO	TERRENO	28	243	ISTRUZIONE	COMPLETAMENTO	DA VALORIZZARE	
9	EX EDIFICIO SCOLASTICO	FIUMATA	FABB+TERRENO	99	330	ISTRUZIONE	COMPLETAMENTO	DA VALORIZZARE	
10	PORZIONE PIAZZA	FIUMATA	TERRENO	99	644	VERDE PUBBLICO	VERDE PUBBLICO ATTREZZATO	DA REGOLARIZZARE	
11	EX EDIFICIO SCOLASTICO	OFFEIO	FABB+TERRENO	53	225	ISTRUZIONE	COMPLETAMENTO	DA VALORIZZARE	
12	PORZIONE PIAZZA	PETRELLA SALTO	TERRENO	72	285	STRADA PUBBLICA	ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	DA REGOLARIZZARE	
13	STRADA ACCESSO CIMITERO	OIANO	TERRENO	94	427	STRADA PUBBLICA CIMITERO	STRADA PUBBLICA CIMITERO	DA REGOLARIZZARE	
14	STRADA ACCESSO CIMITERO	OIANO	TERRENO	94	426	STRADA PUBBLICA CIMITERO	STRADA PUBBLICA CIMITERO	DA REGOLARIZZARE	
15	STRADA ACCESSO CIMITERO	OIANO	TERRENO	94	425	STRADA PUBBLICA CIMITERO	STRADA PUBBLICA CIMITERO	DA REGOLARIZZARE	
16	EX EDIFICIO SCOLASTICO	S. MARTINO	FABB+TERRENO	23	408	ISTRUZIONE	COMPLETAMENTO	DA VALORIZZARE	
17	EX MATTATOIO	BORGO S. PIETRO	FABB+TERRENO	90	245	ZONA INDUSTRIALE	ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	DA REGOLARIZZARE	
18	RIFUGIO VALLE DELLA FONTE	CAPRADOSSO	FABB+TERRENO	5	43	AGRICOLA	ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE	DA REGOLARIZZARE	